

POSSIBILITA' DI UTILIZZARE LA FIRMA DIFFERITA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI DI FILIERA NELL'AMBITO DEL "BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI INTEGRATI NELL'AMBITO DELLE FILIERE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DELLA VALSESIA (PIF)" Operazioni 4.1.1, 4.2.1 e 6.4.2, EMESSO DAL GAL TERRE DEL SESIA

Come previsto dai DPCM emessi in funzione del contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID19, e come altresì inserito in Gazzetta ufficiale <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s>, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure i presentazione delle domande di aiuto a valere sul DEL "BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI INTEGRATI NELL'AMBITO DELLE FILIERE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DELLA VALSESIA (PIF)" Operazioni 4.1.1, 4.2.1 e 6.4.2, si comunica che:

LIMITATAMENTE AL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA COVID – 19, in caso di impossibilità ad apporre la firma autografa, **è ammessa la possibilità da parte del CAA di caricare, per conto del richiedente, la domanda di aiuto ed i relativi allegati del bando senza firma autografa.**

In particolare in merito agli allegati 1 - 2 - 3, è necessario che il CAA/richiedente sia in possesso di una lettera commerciale di contratto tra i sottoscrittori degli accordi medesimi.

A tal fine, dunque:

il richiedente deve documentare a mezzo mail/PEC la sussistenza di un accordo di filiera (contratto di acquisto/vendita) tra il richiedente stesso e altre imprese della filiera. Tale documentazione deve essere trasmessa sia al soggetto capofila che al presentatore della domanda di sostegno (qualora non sia presentata direttamente dal beneficiario) prima della trasmissione della domanda

il capofila che presenta l'accordo di filiera deve verificare che sussistano gli scambi commerciali tra le imprese della filiera e che siano coerenti quantitativamente ed economicamente con quanto inserito negli allegati 1 – 2 – 3

il CAA/presentatore della domanda di aiuto può presentare la domanda per l'impresa che ne fa richiesta solo previo ricevimento di copia degli scambi commerciali/contratto di cui sopra.

La non corrispondenza tra quanto documentabile con gli scambi commerciali/contratti ed i valori inseriti negli allegati 1 – 2 – 3 potrà essere motivo di decadenza della domanda stessa.

Si rammenta che l'ACCORDO DI FILIERA decorre dalla data di sottoscrizione e deve valere per almeno i 3 anni successivi alla data del controllo amministrativo, effettuato dal GAL, sull'ultimo intervento completato incluso nel PIF.



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



www.terredelsesia.it

GAL

TERRE DEL SESIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE:

COLTIVIAMO IL FUTURO - TRA COLLINA E MONTAGNA, LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE TERRE DEL SESIA

AMBITO TEMATICO:

Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali

**BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI INTEGRATI NELL'AMBITO DELLE FILIERE DEI
PRODOTTI AGROALIMENTARI DELLA VALSESIA (PIF)**

Misura 4 - Sottomisura 1 - Operazione 1

Modernizzazione, innovazione e competitività delle imprese agricole aderenti alle filiere dei prodotti agroalimentari delle Terre del Sesia

Misura 4 - Sottomisura 2 - Operazione 1

Sviluppo di microimprese della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agroalimentari delle Terre del Sesia (Agroindustria – prima trasformazione della materia prima agricola)

Misura 6 - Sottomisura 4 - Operazione 2

Interventi a favore dello sviluppo e dell'ammmodernamento delle piccole e delle micro imprese extra-agricole operanti nell'ambito delle filiere delle Terre del Sesia

BANDO n°: AGRO2 – 2020

APERTURA: 21 FEBBRAIO 2020

SCADENZA: 15 APRILE 2020

Contenuto:

I PARTE : INDICAZIONI GENERALI

1. Premessa
2. Definizioni
3. Finalità del bando
4. Beneficiari
5. Risorse disponibili per il bando filiera
6. Requisiti di ammissibilità
7. Contenuti del Progetto Integrato di Filiera (PIF)
8. Caratteristiche dell'Accordo di Filiera
9. Presentazione, istruttoria e valutazione dei PIF e delle singole domande di aiuto

II PARTE: CONDIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI

10. Localizzazione degli interventi
11. Numero domande presentabili
12. Termini per la presentazione delle domande
13. Condizioni generali di ammissibilità a contributo delle spese sostenute
14. Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento
15. Modalità di pagamento
16. Tipologia delle domande nel corso dell'iter della partecipazione al bando
17. Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno
18. Come compilare e presentare le domande di sostegno
19. Istruttoria delle domande di sostegno
20. Presentazione delle domande di pagamento
21. Istruttoria delle domande di pagamento
22. Riduzioni e sanzioni
23. Controlli ex post
24. Proroghe
25. Varianti
26. Decadenza dal contributo
27. Partecipazione del beneficiario all'iter della domanda
28. Vincoli di destinazione d'uso e durata degli accordi
29. Disposizioni in materia di Informazione e Pubblicità

III PARTE: INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE SINGOLE OPERAZIONI

OPERAZIONE 4.1.1

30. Finalità dell'operazione
31. Beneficiari
32. Risorse finanziarie disponibili
33. Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili
34. Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo
35. Tipo di agevolazione prevista
36. Limiti di investimento (min e max)
37. Criteri selezione per la valutazione delle singole domande

OPERAZIONE 4.2.1

38. Finalità dell'operazione
39. Beneficiari
40. Risorse finanziarie disponibili
41. Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili

- 42. Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo
- 43. Tipo di agevolazione prevista
- 44. Limiti di investimento (min e max)
- 45. Criteri selezione per la valutazione delle singole domande

OPERAZIONE 6.4.2

- 46. Finalità dell'operazione
- 47. Beneficiari
- 48. Risorse finanziarie disponibili
- 49. Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili
- 50. Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo
- 51. Tipo di agevolazione prevista
- 52. Limiti di investimento (min e max)
- 53. Criteri selezione per la valutazione delle singole domande

- 54. Normativa

ALLEGATI

- ALLEGATO 1 - Progetto di filiera
- ALLEGATO 2 – Tabella riepilogativa del progetto di filiera
- ALLEGATO 3 – Schema di accordo di filiera
- ALLEGATO 4 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
- ALLEGATO 5 – Dichiarazione De Minimis

I PARTE INDICAZIONI GENERALI

1. Premessa

Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di **PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)**.

Ad essi devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda **non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera nel suo complesso** e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono.

Alla filiera possono aderire imprese di diversa tipologia (ad esempio, imprenditori agricoli, imprese dell'agroindustria, micro e piccole imprese di trasformazione, micro e piccole imprese di commercializzazione, ecc.) che possono presentare domanda di sostegno su una delle tipologie di operazione previste dal PSL del Gal finalizzate all'attuazione del progetto di filiera.

Il Programma di Sviluppo Locale del GAL *Terre del Sesia* e intitolato "*COLTIVIAMO IL FUTURO - TRA COLLINA E MONTAGNA, LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE TERRE DEL SESIA*", approvato dalla Regione Piemonte con det. N°2987 del 27/10/2016 nell'ambito della Mis. 19 del PSR 2014-2020, ha tra gli obiettivi principali quelli di

- *promuovere la crescita e lo sviluppo sostenibile del tessuto economico valsesiano attraverso investimenti capaci di rendere le imprese più moderne, competitive ed indipendenti dal punto di vista energetico*
- *tutelare il patrimonio alpino favorendo uno sfruttamento sostenibile e coordinato delle risorse naturali, valorizzando le peculiarità naturalistiche e culturali in ambito turistico, supportando il miglioramento della qualità della vita della popolazione residente.*

Il PSL di Terre del Sesia è scaricabile integralmente sul sito web societario all'indirizzo http://www.terredelsesia.it/wp-content/uploads/2016/03/13_-GAL-Terre-del-Sesia-PSL-DEF.pdf

2. DEFINIZIONI

L'ambito di intervento del PSL *Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali*, all'interno del quale Terre del Sesia persegue l'attuazione delle operazioni di cui al presente bando, è considerato prioritario e concorre al raggiungimento dell'obiettivo generale di sviluppo dell'economia locale attraverso l'aggregazione degli operatori economici in Progetti Integrati di Filiera (PIF), secondo le seguenti definizioni:

Filiera lunga

Insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, commercializzazione di un prodotto agricolo/agroindustriale, forestale o artigianale, partendo dalla produzione di base, fino alla vendita al consumatore finale.

Filiera corta

Integrazione dei produttori primari agricoli e forestali finalizzata alla riduzione degli intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario. Per filiera corta si intende "una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori" (art 2 reg. 1305/2013).

Beneficiari del progetto: beneficiari ammissibili al sostegno nelle singole operazioni e che fanno parte del PIF. Il partecipante diretto è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF, che aderisce ad un'operazione del PSL con i requisiti di ammissibilità previsti;

Partecipanti indiretti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del *PIF*, che beneficiano di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo contributi nell'ambito del *PIF*. In questa categoria possono rientrare soggetti che non possiedono i requisiti per accedere alle singole Operazioni del PSL, anche esterni all'area del GAL. I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo e possono partecipare a più *PIF* anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento.

3. Finalità del bando

Secondo quanto previsto dal PSL, il presente bando prevede la presentazione di "Progetti Integrati di Filiera" (PIF) nell'ambito di una o più delle seguenti filiere individuate nella strategia del PSL :

- *Filiera dei prodotti lattiero-caseari*
- *Filiera dei prodotti vitivinicoli*
- *Filiera della carne e degli insaccati tradizionali*
- *Filiera del miele*
- *Filiera dei prodotti ortofrutticoli*
- *Filiera multi-prodotto*

E' altresì possibile presentare progetti nell'ambito di produzioni agricole differenti da quelle elencate, dimostrando la valenza strategica a livello locale del progetto integrato proposto. E' facoltà del GAL non accettare progetti di filiera differenti da quelli suelencati.

Saranno sostenuti gli investimenti finalizzati a favorire:

- l'aumento quali-quantitativo delle produzioni agricole di area GAL
- l'aumento della presenza sul mercato locale dei prodotti agroalimentari delle Terre del Sesia
- il miglioramento e l'implementazione dei servizi offerti ai turisti ed ai visitatori

4. Beneficiari

Gli operatori economici che aderiscono al progetto di filiera, possono presentare domanda di finanziamento a valere su una sola operazione, tra quelle funzionali all'attuazione dei PIF finanziabili col presente bando:

Tipologie di beneficiari	Operazione di riferimento del PSL
<p>Operatori agricoli in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati che siano inoltre in possesso delle caratteristiche di agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del regolamento UE n. 1307/2013. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Cciaa.</p>	4.1.1.
<p>Micro e piccole imprese definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361 e decreto del ministero dello sviluppo economico del 19 Aprile 2005 attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'allegato I del TFUE. Per accedere agli aiuti, almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale</p>	4.2.1
<p>Piccole e microimprese non agricole con sede operativa in area GAL, operanti nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • turistico/ricettivo/ristorativo • trasformazione diretta dei prodotti della filiera • commercializzazione con punto vendita dei prodotti della filiera 	6.4.2

Il beneficiario può aderire ad una solo progetto di filiera presentando una sola domanda di aiuto, sottoscrivendo un unico accordo di filiera tra tutte le imprese aderenti al progetto medesimo.

NB: le imprese che partecipano al presente bando devono essere “attive” al momento di presentazione della domanda di aiuto. Possono partecipare anche imprese di neo-costituzione, ancorché risultino “attive” al momento di presentazione della domanda di pagamento di saldo.

5. Risorse disponibili per il bando di filiera

Le **risorse pubbliche** complessive disponibili per il finanziamento delle domande presentate sul bando di filiera ammontano ad € 953.000,00 così ripartite:

Operazione 4.1.1

Risorse pubbliche: 130.000,00 €

Investimento totale previsto (risorse pubbliche + private): € 270.000,00

Operazione 4.2.1

Risorse pubbliche: 60.000,00 €

Investimento totale previsto (risorse pubbliche + private): € 130.000,00

Operazione 6.4.2

Risorse pubbliche: 243.132,36 €

Investimento totale previsto (risorse pubbliche + private): € 450.000,00

E' facoltà di Terre del Sesia trasferire risorse da una operazione all'altra, qualora dovessero rilevarsi economie.

6. Requisiti di ammissibilità

- Il Progetto di filiera (PIF) deve:
 - Essere presentato da una impresa capofila, non necessariamente beneficiaria, individuata nell'Accordo di filiera.
Ad ogni PIF deve corrispondere un unico Accordo di Filiera sottoscritto da tutte le imprese aderenti.
 - Essere caratterizzato da un insieme correlato di domande di sostegno (almeno due beneficiari) proposte da aziende/imprese, operanti in almeno due fasi della filiera (es. produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione, ristorazione, ecc).
- L'accordo di filiera deve:
 - **Essere unico per ogni progetto di filiera e sottoscritto da tutti i partner** (beneficiari e partecipanti indiretti) aderenti PIF,
 - contenere gli impegni commerciali e/o di collaborazione tra i soggetti aderenti, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'accordo stesso,
 - vincolare gli stessi partecipanti alla realizzazione degli interventi previsti dal PIF.
 - decorre dalla data di sottoscrizione e deve valere per almeno i 3 anni successivi alla data del controllo amministrativo, effettuato dal GAL, sull'ultimo intervento completato incluso nel PIF. *(sarà cura del GAL comunicare tale data a tutti i componenti del PIF, nell'accordo si potrà indicare la data presunta).*
- I beneficiari e i partecipanti indiretti dovranno
 - **sottoscrivere un unico accordo di filiera contenente gli impegni reciproci tra tutte le imprese aderenti al progetto di filiera (anche multi-prodotto)**

7. Contenuto del Progetto Integrato di Filiera

A ciascuna domanda di sostegno dovrà essere allegato il progetto di filiera redatto secondo lo schema prestabilito (*Allegato 1: Progetto di filiera*), contenente almeno i dati seguenti:

- a) titolo del PIF;
- b) descrizione del PIF e dei suoi obiettivi (in relazione alle diverse fasi e del ruolo di tutti i soggetti coinvolti), dei prodotti/servizi/collaborazioni interessati dall'accordo, degli interventi candidati sulla domanda di ciascun richiedente, degli elementi necessari per valutare adeguatamente il progetto ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
- c) elenco dei partecipanti all'Accordo con indicazione di denominazione dell'impresa, natura giuridica, rappresentante legale, CUA, fase di interesse del PIF, qualifica del partecipante (beneficiario o partecipante indiretto), indicazione del capofila.
- d) Il progetto integrato di filiera dovrà anche contenere la *Tabella riepilogativa del Progetto di filiera (allegato 2)*, in formato excel.

8. Caratteristiche e contenuti dell'Accordo di filiera

La partecipazione al bando da parte di ciascun soggetto richiedente è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo tra TUTTI gli operatori aderenti alla medesima filiera.

Nel caso in cui le imprese richiedenti abbiano già in essere precedenti accordi di filiera ovvero decidano di inserirsi in accordi di filiera già in essere:

- le imprese che hanno già sottoscritto accordi di filiera dovranno rinnovare gli impegni già sottoscritti (è possibile aumentare i quantitativi in contratto ma non si possono ridurre i quantitativi già definiti con precedenti accordi) per una durata di anni 3 a decorrere dalla data di approvazione della domanda di pagamento di saldo.
- Le imprese che non hanno sottoscritto accordi di filiera
 - o possono aderire a progetti di filiera già candidati sul precedente bando, sottoscrivendo nuovi accordi e con un impegno di almeno 3 anni a decorrere dalla data di approvazione della domanda di pagamento di saldo oppure
 - o creare un nuovo progetto di filiera e sottoscriverlo con le altre imprese coinvolte.

Gli accordi dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) l'accordo deve essere duraturo, capace di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra tutte le imprese che lo sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune definito dal PIF
- b) per essere ammissibile l'accordo deve riguardare almeno due fasi della filiera ;
- c) all'accordo possono partecipare anche imprese esterne/interne all'area GAL, che non realizzino alcun tipo di investimento sul Bando di filiera; le imprese esclusivamente con sedi esterne all'area GAL non potranno beneficiare di alcun contributo erogabile in applicazione del presente bando, ma la loro partecipazione all'accordo potrà essere valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di merito e del completamento della filiera;
- d) con riferimento al numero di domande di sostegno necessarie per la formulazione di un PIF, queste devono essere proposte da imprese indipendenti l'una dall'altra. Sono considerate indipendenti, ai fini del presente bando:
 - le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto integrato,
 - le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto integrato.Tale percentuale non si applica alle piccole società cooperative a responsabilità limitata.

Ogni beneficiario che presenta domanda di sostegno deve allegare

- l'accordo di filiera redatto in forma scritta (se pertinente registrato in caso d'uso) secondo lo *schema tipo di accordo di filiera (allegato 3)*, sottoscritto da tutti i partecipanti al medesimo progetto di filiera
- la *dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione (allegato 4)*

L'accordo dovrà contemplare i seguenti principali contenuti:

- denominazione del progetto di filiera;
- elenco dei partecipanti all'accordo di filiera;
- inquadramento dell'accordo nell'ambito del PSL del GAL;
- impegni a carico di ciascun partecipante con riferimento ai prodotti/servizi/collaborazioni oggetto dell'accordo e alle interrelazioni tra i soggetti;
- individuazione del soggetto capofila;
- durata dell'accordo;
- clausola di elasticità: da cui si evinca che gli impegni potranno essere rimodulati con cadenza annuale in funzione di specifiche e motivate esigenze dei sottoscrittori
- condizioni di recesso.

Per cautela reciproca tra le parti, l'accordo posto a base del progetto di filiera può prevedere obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell'accordo e in caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Non vi sarà alcuna responsabilità a carico del GAL per i danni che potrebbero derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di filiera per l'inadempienza di uno di essi;

- indicazione dettagliata della documentazione comprovante la corretta attuazione degli impegni assunti dai singoli partecipanti per gli anni di validità dell'accordo, *da consegnare su richiesta del Gal durante controlli nel corso della validità dell'accordo medesimo.*
- eventuali sanzioni in caso di inadempienza da parte dei partecipanti;
- clausole relative alla disciplina di eventuali controversie;
- luogo e firma di tutti i partecipanti all'accordo.

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di filiera rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, la commissione di valutazione esaminerà se, in sua assenza, il progetto integrato nel suo complesso possa essere ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata.

Per conservare l'ammissibilità al finanziamento del PIF è necessario rispettare i seguenti criteri:

- il rispetto delle finalità del progetto,
- mantenere almeno due contraenti e beneficiari
- mantenere almeno due fasi di filiera,
- mantenere almeno il 50% del valore dell'investimento complessivamente ammesso a contributo.

In caso di risposta affermativa, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti.

Nel caso di rimodulazione degli impegni, come da clausola di elasticità, ogni modifica nell'accordo tra le parti dovrà essere comunicata al soggetto capofila, che ne terrà apposita documentazione e renderà conto delle modifiche al GAL. Si evidenzia che la motivazione che ha portato alla modifica degli accordi deve essere oggettiva e non imputabile a inadempienze da parte dei sottoscrittori, fermo restando che tra gli impegni essenziali del bando si annovera quello di "garantire il rispetto degli accordi di filiera in essere". In sede di controllo, dunque, **il mancato rispetto degli impegni essenziali comporterà la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite**

Nel caso in cui non venisse rispettata la totalità dei criteri suesposti, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla

comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante.

Le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante: tale sostituzione non deve comportarsi alcuna modificazione alla graduatoria approvata.

9. Presentazione, istruttoria e Valutazione dei PIF e delle singole domande di aiuto

Ogni impresa aderente al progetto integrato di filiera dovrà presentare la propria domanda di aiuto nel rispetto di quanto meglio definito di seguito nelle "indicazioni specifiche relative alle singole misure".

Ogni impresa dovrà **aver aderito ad un solo progetto di filiera ed aver sottoscritto un unico accordo di filiera tra tutte le imprese aderenti al PIF**, che dovrà essere allegato alla documentazione di domanda.

La domanda di aiuto sarà presentabile solo online attraverso il portale sistemapiemonte.it nelle modalità di seguito dettagliate.

Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di aiuto, la commissione di valutazione nominata dal Consiglio di Amministrazione di Terre del Sesia analizzerà la ricevibilità delle domande pervenute e ne stabilirà la graduatoria di merito nel rispetto dei punteggi e dei criteri di valutazione collegati al presente bando.

Per ogni domanda sarà pertanto verificata la finanziabilità e ne sarà comunicato l'esito ai richiedenti.

La valutazione terrà conto sia del punteggio raggiunto dal progetto di filiera che dalla singola domanda di aiuto, come qui descritto.

9.1 - Modalità di valutazione della graduatoria per domande

Alla creazione della graduatoria di merito delle singole domande di sostegno concorreranno due distinte valutazioni di seguito indicate:

- valutazione dei contenuti del PIF/Accordo di Filiera a cui la domanda aderisce, sulla base dei criteri di valutazione descritti nella sezione del Bando dedicata ai criteri di valutazione del PIF; tale valutazione sarà identica per tutte le domande di contributo aderenti a quel PIF/Accordo di Filiera;
- valutazione dei contenuti della singola domanda di contributo, sulla base dei criteri di valutazione descritti nella sezione del Bando dedicata ai criteri di valutazione della specifica Operazione su cui la domanda è candidata.

La valutazione del Progetto di filiera e quella della singola domanda di aiuto risponde ai seguenti criteri:

- fatto pari a 100 il punteggio complessivo massimo (PIF + Domanda), si scinde tale punteggio in due parti attribuendo un peso maggiore alla valutazione del PIF ed un peso minore alla valutazione della singola domanda;
- nella valutazione del PIF si valuta anche la significatività del ruolo ricoperto dalla filiera a garanzia della sostenibilità degli investimenti dei singoli partecipanti;
- nella valutazione della domanda si valuta anche la significatività ruolo della singola impresa al fine della realizzazione degli obiettivi definiti nel progetto di filiera.

Il calcolo del punteggio complessivo per la formazione della graduatoria avverrà secondo la modalità seguente:

- il punteggio attribuito al PIF sarà moltiplicato per un coefficiente pari a 0,60 ottenendo un valore A;
- il punteggio attribuito alla singola domanda di contributo candidata sarà moltiplicato per un coefficiente pari a 0,40 ottenendo un valore B;
- il punteggio finale di ogni singola domanda di contributo sarà determinato dalla somma di A + B ottenendo un valore C che confluirà nella graduatoria corrispondente all'operazione su cui è stata candidata la singola domanda.

Non sarà fatta un'unica graduatoria comprendente tutte le domande pervenute sul presente bando, ma per ogni operazione sarà redatta una specifica graduatoria che comprenderà esclusivamente le domande di

contributo candidate su quell'operazione. Tutte le domande di contributo ammissibili a finanziamento saranno quindi collocate nella graduatoria dell'operazione su cui sono candidate e potranno essere finanziate fino a concorrenza della dotazione finanziaria a disposizione dell'operazione medesima. Saranno pertanto previste le seguenti graduatorie:

- graduatoria operazione misura 4.1.1
- graduatoria operazione 4.2.1
- graduatoria operazione 6.4.2

Nel caso in cui ci siano domande non finanziabili per mancanza di risorse, per le filiere che hanno beneficiari non finanziati, si valuta se viene comunque garantita l'ammissibilità della filiera secondo i criteri di ammissibilità del presente bando. Se l'ammissibilità è conservata, si finanziano tutti i beneficiari rimasti e si provvederà a sottoscrivere un nuovo accordo di filiera. I beneficiari esclusi possono decidere di partecipare l'adesione all'accordo di filiera, pur senza ricevere finanziamenti.

Se l'ammissibilità del progetto di filiera non è conservata a seguito della non finanziabilità di alcune domande di aiuto, la filiera non è ammissibile e quindi decadono tutti i beneficiari. Eventuali risorse residue, possono essere rimodulate tra le operazioni del medesimo bando di filiera oppure possono essere utilizzate per l'apertura di altri bandi.

Oltre alla graduatoria per operazioni (con ammissibili e finanziabili), il CDA del GAL approva l'elenco delle filiere ammesse e finanziate, con indicazione delle domande collegate ad ogni programma

La valutazione dei progetti di filiera sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile	<u>TOTALI</u>
Caratteristiche della filiera	Valore dell'accordo	PF1 - Contenuti del vincolo contrattuale: - Tutte le imprese hanno sottoscritto l'accordo commerciale richiesto dal bando senza alcuna proposta aggiuntiva di collaborazione: 0 punti - Almeno il 50% delle imprese hanno sottoscritto l'accordo commerciale richiesto dal bando apportando proposte aggiuntive di collaborazione capaci di rafforzare la collaborazione tra le imprese: 1 punto - Oltre il 75% delle imprese hanno sottoscritto l'accordo commerciale richiesto dal bando apportando proposte aggiuntive di collaborazione capaci di rafforzare la collaborazione tra le imprese: 3 punti	3	
		PF2 - Durata dell'accordo: - Almeno il 50% delle imprese della filiera si sono costituite in una forma aggregativa NON Temporanea: 4 punti - Almeno il 50% delle imprese della filiera si sono costituite in una forma aggregativa temporanea: 2 punti - Le imprese della filiera hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di una forma aggregativa ma la durata dell'accordo è superiore al minimo di 3 anni: 1 punto per ogni anno oltre a 3 (massimo 3 punti) - Le imprese della filiera hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di una forma aggregativa e la durata dell'accordo è pari ad anni 3: 0 punti	4	

	PF3 - Ambito produttivo della filiera	<p>Il criterio valuta lo sviluppo di filiere in ambiti produttivi strategici per l'area GAL, come definito nel PSL (il punteggio è attribuito all'ambito principale su cui si propone di operare la filiera)</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'accordo tra imprese si propone di operare per sviluppare e rafforzare la filiera dei prodotti lattiero caseari valesiani: 2,5 punti - L'accordo tra imprese si propone di operare per sviluppare e rafforzare la filiera vitivinicola delle Terre del Sesia: 2,5 punti - L'accordo tra imprese si propone di operare per sviluppare e rafforzare la filiera della carne e dei salumi valesiani: 1 punto - L'accordo tra imprese si propone di operare per sviluppare e rafforzare la filiera del miele e dell'ortofrutta: 1 punto - Altro: 0 punti 	7	25
	PF4 - Multisetorialità della filiera	<p>Il criterio valuta la capacità delle imprese di operare in filiera per più di un prodotto (es: prodotti lattiero/caseari + carne e salumi, ecc):</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'accordo tra le imprese si propone di sviluppare principalmente un solo prodotto agroalimentare (oltre 75% delle imprese per un solo prodotto): 0 punti - L'accordo tra le imprese si propone di sviluppare un prodotto agroalimentare principale (tra 60% e 75% delle imprese) ed un prodotto agroalimentare secondario (tra 40% e 25% delle imprese): 3 punti 	3	
	PF5 - Completezza della filiera	<p>L'accordo tra le imprese prevede investimenti nelle seguenti macro-fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Settore primario per la produzione di materie prime: 1 punto - Prima trasformazione e condizionamento dei prodotti semilavorati: 2 punti - Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento del prodotto finito: 1 punto - Distribuzione e commercializzazione: 2 punti - Ristorazione: 2 punti 	8	
Adesione delle imprese al progetto di filiera	PF6 - Partecipazione delle imprese	<ul style="list-style-type: none"> - per ogni impresa che sottoscrive l'accordo di filiera e che propone un investimento nell'ambito del progetto integrato di filiera: 0,5 punti - per ogni impresa che sottoscrive l'accordo di filiera ma che NON propone un investimento nell'ambito del progetto integrato di filiera: 0,1 punti 	8	15
	PF7 - Investimenti strategici nelle macro-fasi della filiera	<ul style="list-style-type: none"> - il progetto integrato prevede l'individuazione di almeno una impresa che propone un investimento specificamente destinato a favorire la distribuzione locale dei prodotti della filiera: 3 punti - per ogni produttore agricolo coinvolto nel progetto di filiera: 0,5 punti 	7	
Sostenibilità del progetto di filiera	PF8 - Sostenibilità ambientale	<p>Il progetto integrato prevede investimenti capaci di migliorare sensibilmente la sostenibilità ambientale della filiera e del territorio di competenza GAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (almeno nel 30% degli investimenti proposti): 0,5 punti - attraverso investimenti per il risparmio energetico/riduzione del consumo di carburanti (almeno nel 30% degli investimenti proposti): 0,5 punti - attraverso una riorganizzazione delle fasi produttive capace di ridurre al minimo il consumo energetico e le emissioni nocive per l'ambiente: 1 punto 	2	9

	<p>PF9 - Sostenibilità economico</p>	<p>Il progetto integrato prevede investimenti capaci di migliorare sensibilmente la sostenibilità economica della filiera: _attraverso investimenti capaci di ridurre le spese produttive . Sufficiente sul 50% delle imprese: 0,5 punti . Elevato sul 50% delle imprese: 1 punti . Notevole sul 50% delle imprese: 1,5 punti _attraverso investimenti capaci di valorizzare la specificità e le qualità organolettiche dei prodotti della filiera attraverso attività informative comuni e condivise (attività informativa di divulgazione, es etichettatura, ecc): 3,5 punti _attraverso impegni comuni finalizzati a migliorare la conoscenza e la formazione degli operatori della filiera (es: informazione agli operatori della distribuzione/commercializzazione, ecc): 2 punti</p>	7	
Qualità del progetto	<p>PF10 - Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti del progetto integrato</p>	<p>Il criterio valuta la chiarezza e la completezza descrittiva del progetto in merito ai seguenti argomenti: A_ gli obiettivi della filiera B_ le modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro C_ i prodotti / risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione) D_ i prodotti / servizi attesi (nuovi e non) E_ le attività svolte da ciascuno dei partecipanti per il funzionamento della filiera F_ i sistemi di controllo dei risultati G_ le garanzie di durabilità dell'accordo H_ le attività di animazione che hanno portato alla stipula dell'accordo di filiera <u>VALUTAZIONE:</u> Insufficiente: filiera inammissibile Sufficiente: 0 punti Medio-bassa: 2 punti Medio-alta: 5 punti Elevata: 7 punti Notevole: 10 punti</p>	10	
	<p>PF11 - Grado di coerenza del progetto integrato con le priorità del PSL</p>	<p>Con riferimento ai fattori ritenuti strategici dal GAL per lo sviluppo /consolidamento del sistema economico locale (par. 2.3/2.4.1 del PSL delle Terre del Sesia), il criterio valuta il <u>grado di coerenza e le caratteristiche</u> della filiera proposta in base agli argomenti di seguito dettagliati: A_ gli obiettivi della filiera B_ le modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro C_ i prodotti / risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione) D_ i prodotti / servizi attesi (nuovi e non) E_ le attività svolte da ciascuno dei partecipanti per il funzionamento della filiera F_ i sistemi di controllo dei risultati G_ le garanzie di durabilità dell'accordo H_ le attività di animazione che hanno portato alla stipula dell'accordo di filiera <u>VALUTAZIONE:</u> per ognuna degli argomenti suelencati (lettere da A ad H) si applica il seguente punteggio di merito: Insufficiente o non coerente: non ammissibile Sufficiente: 0 punti Medio: 1 punti Elevata: 2 punti Notevole: 4 punti</p>	32	51

	PF12 - Utilizzo di tecnologie ICT ovvero di soluzioni innovative (macchinari, processi, ecc)	Il progetto integrato prevede l'utilizzo di tecnologie innovative nelle diverse fasi del processo produttivo delle imprese aderenti: <u>VALUTAZIONE:</u> Insufficiente: filiera inammissibile Sufficiente (l'utilizzo di tecnologie ICT e /o di soluzioni innovative è riscontrabile in 1 sola fase): 0 punti Medio-bassa (l'utilizzo di tecnologie ICT e /o di soluzioni innovative è riscontrabile in 2 fasi): 2 punti Medio-alta (l'utilizzo di tecnologie ICT e /o di soluzioni innovative è riscontrabile in 3 fasi): 4 punti Elevata (l'utilizzo di tecnologie ICT e /o di soluzioni innovative è riscontrabile in tutte le fasi): 6 punti	6	
	PF13 - Regimi di qualità dei prodotti	Si valuta il progetto integrato anche in base - all'appartenenza dei prodotti di filiera tra quelli appartenenti ai regimi di qualità certificati DOP, IGP, DOC, BIOLOGICO, PAT - all'appartenenza delle imprese aderenti a specifici marchi di qualità diversi <u>VALUTAZIONE:</u> 0,5 punti per ogni prodotto certificato 0,5 punti per ogni impresa con marchio di qualità	3	
TOTALE				100
PUNTEGGIO MASSIMO				100
PUNTEGGIO MINIMO DI AMMISSIBILITA'				40

II PARTE
CONDIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI

10. Localizzazione degli interventi

L'intervento deve essere localizzato nel territorio comunale dei Comuni facenti parte del GAL, ovvero sull'intero territorio amministrativo dei Comuni di:

Area montana:

ALAGNA VALSESIA, BALMUCCIA, BOCCIOLETO, BORGOSIESA, CAMPERTOGNO, CARCOFORO, CELLIO CON BREIA, CERVATTO, CIVIASCO, CRAVAGLIANA, FOBELLO, GUARDABOSONE, MOLLIA, PILA, PIODE, POSTUA, QUARONA, RASSA, ALTO SERMENZA, RIMELLA, ROSSA, SCOPA, SCOPELLO, VALDUGGIA, VARALLO, VOCCA.

Area collinare:

BOCA, GATTINARA, GRIGNASCO, LOZZOLO, MAGGIORA, PRATO SESIA, ROASIO, ROMAGNANO SESIA, SERRAVALLE SESIA, CAVALLIRIO.

11. Numero domande presentabili

È consentito al beneficiario presentare una sola domanda di sostegno su ciascun Bando.

In caso di riapertura di bandi successivi, anche sulla stessa Operazione, il beneficiario potrà nuovamente aderire, sempre con una sola domanda su ciascun Bando.

Nel rispetto del regolamento UE 1407/2013, ad esclusione dei beneficiari che presentano domanda a valere sull'operazione 4.1.1, per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro, il massimale di contributo ammonta ad 200 000€

12. Termini per la presentazione delle domande

Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate a partire dal **21 FEBBRAIO 2020** ed obbligatoriamente entro il **15 APRILE 2020**, ORE 12:00 pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Tale termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico, di cui alle istruzioni contenute nel capitolo "Istruzioni per la presentazione di domande relative alla partecipazione e all'attuazione del bando".

Inoltre, Terre del sesia si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione, anche non elencata nel presente bando, qualora ritenuta necessaria per la valutazione della domanda stessa, del ruolo dell'impresa nel progetto di filiera, del valore dell'accordo di filiera sottoscritto e di ogni altra esigenza istruttoria, di verifica o di controllo.

13. Condizioni generali di ammissibilità a contributo delle spese sostenute

13.1 – Definizione dei costi

Le spese per essere ammesse al sostegno devono derivare, (coerentemente con la tipologia di intervento) da:

- prezzario regionale valido al momento della presentazione della domanda (Computi metrici estimativi);
- confronto tra almeno 3 preventivi in originale o via PEC (forniture e servizi); per l'acquisto di materiale connesso all'attività edile (esempio piastrelle, ecc), è sufficiente il confronto tra tre preventivi, ma il prezzo deve essere congruo con quello del prezzario regionale;
- nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori a livello sovralocale, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori

concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica dichiarazione giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

- un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato delle varie categorie di macchine e attrezzature (acquisti);
- per l'acquisizione di forniture o servizi il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

13.2 – Ammissibilità delle spese

Gli investimenti dovranno essere realizzati in area GAL e dovranno essere coerenti con la strategia PSL

Ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti ad un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 5 anni;

In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto;

Le spese sono ammissibili anche in locali e/o su terreni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo pari al vincolo di destinazione d'uso, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile.

Le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro la data di conclusione del progetto.

Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on line della domanda) e tutte le spese considerate ammissibili dovranno essere sostenute entro la scadenza definita dal bando, a conclusione delle opere.

La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di forniture possono essere antecedenti alla data di presentazione della domanda telematica, purché l'effettiva consegna dei beni e l'avvio degli interventi siano avvenuti dopo la data di presentazione della domanda di sostegno.

Tutte le spese devono essere saldate con evidenza di uscita di cassa da estratto conto con data successiva alla presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento

14. Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento

Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno ma prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati ad esclusivo rischio dell'impresa richiedente.

Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati entro il **18 FEBBRAIO 2021**

E' possibile richiedere una sola proroga per la conclusione dell'intervento e per la relativa domanda di saldo fino ad un massimo di 6 mesi, come dettagliato nel paragrafo "proroghe"

Il GAL si riserva di non approvare le proroghe se non debitamente motivate.

Un intervento si considera concluso solo se:

- tutti gli investimenti sono realizzati e le relative spese, comprese quelle generali e tecniche, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la tracciabilità della spesa in capo al beneficiario (es. addebito su conto corrente intestato al beneficiario).
- Risulta completamente funzionale e conforme all'oggetto progettuale ammesso a finanziamento e se il beneficiario è in grado di presentare a rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e funzionalità dell'oggetto dell'intervento (vedi par "Domanda di saldo").

15. Modalità di pagamento.

Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-20, Mis. ___ Sm___Op. " (inserire il codice misura: es: Mis.4 _ Sm.1 _ Op.1), pena l'inammissibilità dell'importo relativo;

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. La copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.
- b) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate, tranne per quelle carte alle quali è associato un conto corrente, dal quale si può evincere la tracciabilità dei pagamenti, mediante apposito estratto conto.
- c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

Lavori in economia

Non sono ammessi i lavori in economia per nessuna misura

Il pagamento in contanti o con assegno bancario non è consentito mai in nessun caso.

I conti correnti di appoggio di tutte le modalità di pagamento devono essere intestati all'impresa beneficiaria.

16. Tipologia delle domande presentabili nel corso dell'iter di partecipazione al bando

A seguito della domanda di sostegno, della sua ammissione a finanziamento e del relativo inserimento nella graduatoria finanziabile, il beneficiario si troverà nelle condizioni di presentare le sottoelencate domande esclusivamente per via informatica mediante l'applicativo utilizzato per la domanda di sostegno.

Condizioni, limiti e modalità verranno specificate nei paragrafi di riferimento.

- *Domanda di pagamento di saldo*
- *Domanda di proroga*
- *Domanda di variante*
- *Comunicazione di cessione di azienda con subentro degli impegni*
- *Comunicazione di situazioni forza maggiore o circostanze eccezionali*
- *Domanda di rinuncia*
- *Comunicazioni di correzione errori palesi*

17. Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno

Iscrizione all'Anagrafe Agricola

Prima di presentare domanda di sostegno il richiedente potenziale beneficiario cui è rivolto il bando deve **necessariamente procedere all'iscrizione all'Anagrafe Agricola unica** del Piemonte e alla costituzione del fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA).

Per quanto concerne le imprese agricole, si richiama la Determinazione Dirigenziale n°34-2016 del 26/02/2016 di Arpea, avente per oggetto l'approvazione del Manuale del fascicolo aziendale, e si raccomanda il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe.

A tal fine le aziende agricole devono rivolgersi a un CAA che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>

Gli altri beneficiari possono rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio on-line "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede con la Carta Nazionale Servizi (CNS) o con username e password, acquisite mediante "registrazione light" al portale www.sistemapiemonte.it. (Le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2020");
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura e sviluppo rurale", nella sezione modulistica (http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D. Lgs. n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte.

Nel caso il richiedente sia già iscritto in anagrafe, il fascicolo aziendale deve essere aggiornato almeno alla data del 01/01/2019. Le modalità per richiedere l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono identiche a quelle per richiedere l'iscrizione in Anagrafe.

L'iscrizione all'Anagrafe o l'aggiornamento del fascicolo qui sopra descritte sono condizioni necessarie per la presentazione delle domande di sostegno (in caso contrario, non sarà possibile neppure avviare la procedura di presentazione della domanda).

Si consiglia di effettuare la registrazione/aggiornamento e validazione almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza della domanda di sostegno in quanto la procedura richiede tempi tecnici di attivazione.

Le domande devono essere veritiere, complete e consapevoli

La domanda comprende le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri ed hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Per le aziende agricole, in particolare, le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola e tutti gli animali dell'azienda, compresi i dati per i quali non viene chiesto alcun sostegno.

Le domande infatti devono contenere *tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni* (art. 62 del reg. CE n. 1305/2013).

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che tale presentazione costituisce per il GAL (Ente delegato competente), per la Regione e per ARPEA, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

18. Come compilare e presentare le domande di sostegno

18.1 Gestione informatica delle domande di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente attraverso il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura". I documenti digitali così formati e trasmessi telematicamente sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente; non è necessario quindi inviare una copia su carta della domanda, fatto salvo eventuali richieste specifiche dell'ufficio competente, per fini operativi.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda utilizzando le seguenti modalità:

- ✓ Il legale rappresentante può operare in proprio, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul sito www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura" a cui accede con la CNS o con le credenziali di accesso acquisite mediante registrazione al portale www.sistemapiemonte.it (registrazione light). Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi online in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati;

- ✓ tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tuttavia, tale opzione potrebbe non essere gratuita. La domanda preparata dal CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica, in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo tradizionale. In tal caso la domanda deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA. Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione. Il richiedente che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o mediante le proprie credenziali di accesso ai sistemi informativi.

Il servizio on-line "PSR 2014-2020" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

18.2 Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare:

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati sotto riportati, pena la non ricevibilità.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione:

18.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e per la DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO

- a. Relazione descrittiva del progetto presentato, *redatto utilizzando il modello "relazione di progetto" allegato al bando*
- b. Allegato 1 - Progetto di filiera sottoscritto da tutte le imprese aderenti
- c. Allegato 2 – Tabella riepilogativa del progetto di filiera (in excell)
- d. Allegato 3 – Accordo di filiera redatto secondo lo schema fac simile
- e. Allegato 4 – Dichiarazione di indipendenza dell'impresa
- f. Allegato 5 – Dichiarazione sul "De Minimis" e di assenza di cumulo (solo per domande presentate a valere sulle operazioni 4.2.1 e 6.4.2)
- g. Allegato 5A – dichiarazione di assenza di cumulo (solo per domande presentate da aziende agricole a valere sull'operazione 4.1.1.)
- h. Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Le imprese di nuova e recente costituzione, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, dovranno presentare il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.
- i. Per imprese costituite in forma societaria, copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
- j. Visura camerale con data non anteriore a sei mesi, attestante che l'impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.
- k. Copia della Carta di Identità del titolare
- l. Titolo di possesso dei fabbricati presso cui si svolge l'attività, con disponibilità non inferiore a 5 anni e dichiarazione di rispetto dei vincoli di destinazione d'uso delle attrezzature acquistate, non inferiore ad anni 5 (visura catastale che attesti la proprietà o contratto di affitto che ne comprovi la disponibilità)
- m. Documentazione fotografica
- n. Ogni altra documentazione ritenuta utile a definire in modo migliore gli obiettivi o le caratteristiche dell'investimento proposto

18.2.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA per la DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI COSTI AMMISSIBILI

Per interventi/acquisti non soggetti a computo metrico:

- o. almeno n 3 preventivi indipendenti (forniti da 3 operatori differenti), comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato, per ciascuna separata voce di spesa (forniture e servizi), compresi opere in falegnameria, impianti, etc.
- p. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica dei preventivi di cui al punto precedente che evidenzi quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
- q. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica dichiarazione giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- r. per l'acquisizione di forniture o servizi il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

Per lavori edili:

- s. progetto definitivo delle opere da realizzare comprensivo degli elaborati previsti dalla normativa (disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico, ecc...) ad esclusione di quelli necessari per richiedere le autorizzazioni di legge (paesaggistica, ecc), che saranno da consegnare in fase di saldo.

Il richiedente, pertanto, partecipando al bando si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni di legge prima della realizzazione degli interventi oggetto di domanda di sostegno.

Per la definizione dei costi

- t. Computo metrico redatto sulla base del Prezziario Regionale in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno. Il Computo Metrico dovrà essere redatto in modo da consentire eventuali raffronti per le domande di variante e soprattutto costituire documento che accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla domanda di sostegno a quella di saldo. Eventuali voci di spesa non contenute nel Prezziario Regionale dovranno essere definite tramite analisi prezzi o, solo in casi particolari, potranno fare riferimento ai tre preventivi

Si ricorda che la documentazione dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico (upload di file con dimensione non superiore a 20 MB).

Impegni

Contestualmente alla firma della domanda di sostegno si sottoscrivono anche gli impegni che è obbligatorio rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione; gli impegni si distinguono quindi in essenziali e accessori:

- sono essenziali gli impegni che, se non osservati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono accessori gli impegni che, se non osservati, consentono di raggiungere l'obiettivo ma in modo solo parziale.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati; il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del contributo è definita dalle deliberazioni e determinazioni di applicazione del DM attuativo del Reg. 640/14, art. 35 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale

delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato dall'OPR.

A tal proposito si evidenzia che il "Manuale procedure, controlli e sanzioni" di ARPEA è scaricabile online dal link: <http://www.arpea.piemonte.it/site/component/phocadownload/category/446-misure-non-sigc>

Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti/sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Il beneficiario dovrà consentire al GAL, ai fini del monitoraggio degli interventi e per verificarne lo stato di attuazione e la capacità di perseguirne gli obiettivi, di effettuare dei sopralluoghi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con la possibilità di accedere, insieme a tecnici autorizzati dal GAL, ai cantieri e alla documentazione.

Impegni essenziali:

- realizzare entro la data di scadenza definita dal bando gli interventi ammessi a contributo, al netto di eventuali proroghe;
- realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate;
- presentare tutta la documentazione prevista entro i termini stabiliti;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli in loco da parte dei soggetti incaricati al controllo;
- garantire il rispetto degli accordi di filiera in essere
- garantire il rispetto dei vincoli di destinazione d'uso previsti dal bando
- essere in regola con i versamenti contributivi.
- non riportare debiti relativi al mancato versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione Piemonte, dal GAL, da AGEA e da ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- non riportare debiti per mancata restituzione di somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, del GAL, di AGEA e di ARPEA.

Impegni accessori:

Sono considerati impegni accessori quelli di seguito riportati, per ciascuno dei quali, alla luce di quanto stabilito dall'Allegato 6 con D.M. n.497 del 17 gennaio 2019 e dalla D.G.R. n.66 – 8975 del 16 maggio 2019", i parametri di valutazione della gravità, entità e durata (indici di verifica) sono così stabiliti:

- Il beneficiario ha l'obbligo di affiggere, nei pressi del bene oggetto dell'investimento e comunque in un luogo visibile al pubblico una targa informativa per le operazioni dei programmi di sviluppo rurale FEASR con le modalità di cui all'art. 24 del presente bando pubblico; (Art. 13 e All. III del Regolamento di Esecuzione UE 808/2014 della Commissione), attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica relativa agli interventi finanziati e realizzati;

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	1
Medio (3)	3		
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = (3+1+1+): 3= 1,67			
Tipo di controllo: visivo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 1 mese dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- fornire al GAL documentazione illustrativa che documenti la realizzazione dell'intervento, autorizzando il GAL a pubblicizzarlo mediante l'utilizzo e la diffusione di immagini.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	1
Medio (3)			
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = (1+1+1+): 3= 1			
Tipo di controllo: documentale			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 15 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza.			

Le percentuali di riduzioni stabilite con D.G.R. n.66 – 8975 del 16 maggio 2019 sono le seguenti:

Punteggio (X)	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

Ripetizione di Inadempienze

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come **inadempienze gravi** quando risultano ripetute nel tempo (articolo 20 comma 3 del DM n. 497 del 2019).

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di un'**inadempienza non grave**, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

False prove e omissioni intenzionali

Analogamente a quanto previsto del medesimo Decreto Ministeriale per l'inadempienza grave, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha ommesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo." (art.17 DM n. 497/2019).

19. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

19.1 Responsabile del procedimento e Responsabile del trattamento dei dati:

Con riguardo al trattamento dei dati personali, al presente Bando si applicano:

- il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR General Data Protection Regulation), ai sensi del quale le informazioni e i documenti forniti dal beneficiario sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;

- il D.Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014 il Responsabile del Procedimento, connesso al presente bando è:

- Il Direttore del Gal Terre del Sesia Dott. Roberto Veggi

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento dei dati è:

- Il Presidente del Gal Terre del Sesia Franco Gilardi

19.2 Procedure generali di istruttoria

La valutazione delle domande di sostegno si articola nelle fasi di ammissibilità, di approvazione delle graduatorie e di ammissione a finanziamento della domanda di sostegno.

19.3 Ammissibilità delle domande

L'avvio del procedimento avverrà tramite comunicazione telematica.

Tale fase comprende:

- 1) la verifica del rispetto della modalità di trasmissione della domanda e la relativa completezza di compilazione, contenuti ed allegati;
- 2) la verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- 3) la verifica delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;
- 4) la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni;
- 5) la verifica dell'ammissibilità delle spese: la spesa risulti riferibile a quanto previsto nel paragrafo “spese ammissibili” del presente bando, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione;
- 6) un eventuale sopralluogo dove è previsto l'intervento;
- 7) la determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo;

19.4 Valutazione delle domande di sostegno

La valutazione delle singole domande di sostegno avverrà nel rispetto di quanto definito nel paragrafo 9.1 - *Modalità di valutazione della graduatoria per domande* comprende:

- la verifica del raggiungimento del punteggio minimo.
- attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri sia per il progetto di filiera che per la singola domanda di aiuto
- attribuzione del punteggio complessivo per la definizione della graduatoria

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, Non saranno ammesse a contributo le domande che non raggiungono il punteggio minimo di punti 40.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande che avranno raggiunto un maggiore punteggio nella sommatoria dei punteggi PD10. In caso di ulteriore parità, sarà premiata la domanda presentata prima.

A conclusione della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande sulla base dei criteri di selezione la Commissione redige un verbale contenente, per ciascuna domanda di sostegno la proposta di esito:

- **positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo
- **negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo
- **Parzialmente positivo:** indicando le motivazioni nel caso di esclusione di voci di spesa, etc).

A seguito della valutazione amministrativa e di merito, il Responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento totale o parziale della domanda.

Entro il termine di dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di cui al successivo paragrafo

Formazione della graduatoria

A seguito della conclusione della fase precedente verranno definite ed indicate le:

- domande **ammesse** con punteggio pari o superiore al punteggio minimo. Per queste domande verranno indicati:
 - il punteggio definitivo assegnato,
 - gli investimenti ammessi;
 - l'ammontare del contributo concedibile.
- Domande **escluse** per mancanza di requisiti di ammissibilità, quindi domande respinte, non ammesse e archiviate.

Ai punteggi ottenuti dalle singole domande di aiuto ammesse verrà applicato il coefficiente definito dal bando e pari a 0,40.

A seguire verrà **attribuito il punteggio ai Progetti integrati di filiera proposti**, moltiplicato per il coefficiente definito nel bando e pari a 0,60 e successivamente sommato ai punteggi di ciascuna delle domande di aiuto ammesse e aderenti al PIF medesimo.

Dalla sommatoria dei punteggi delle singole domande di aiuto (moltiplicati per il coefficiente 0,4) ed il punteggio del Progetto Integrato di Filiera a cui l'impresa aderisce (moltiplicato per il coefficiente 0,6)

Punteggio per la redazione della graduatoria = (punteggio ottenuto dalla singola domanda x 0,4) + (punteggio del PIF a cui la domanda aderisce x 0,6)

Terre del Sesia potrà redigere la graduatoria suddivisa per singole operazioni, indicando tre categorie di domande:

- a) Domande ammesse e finanziabili
- b) Domande ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse
- c) Domande **escluse** per mancanza di requisiti di ammissibilità, quindi domande **respinte, non ammesse** e archiviate.

A seguito dell'approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione, per ogni domanda di sostegno è predisposto un verbale contenente l'esito:

- negativo, indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- positivo, indicando le motivazioni che hanno determinato l'esito positivo.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per i provvedimenti finali di:

- rigetto delle domande di sostegno con motivazione dell'archiviazione stessa;
- approvazione del progetto e concessione del contributo (investimenti ammessi a contributo, spesa ammessa a contributo, contributo concesso, termine per la conclusione degli investimenti, eventuali prescrizioni che l'impresa è tenuta ad osservare).

Il provvedimento finale con gli esiti di istruttoria, a cura del Responsabile del procedimento, è comunicato al beneficiario mediante comunicazione telematica. La graduatoria verrà inoltre pubblicata sul sito del GAL nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione/Graduatorie PSL 2014 – 2020.

Dell'esito della graduatoria, verrà data comunicazione ai beneficiari mediante l'applicativo sistemapiemonte.

Conclusione della procedura di istruttoria.

La procedura di istruttoria di ogni singola domanda si conclude entro 180 giorni dall'avvio del procedimento, fatte salve le sospensioni previste dal bando.

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; la spesa ammessa non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla spesa minima stabilita dal Bando.

20. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

20.1 Domanda di pagamento di saldo

Entro la data di scadenza prevista dal bando o da eventuali proroghe richieste e concesse per la presentazione della domanda di saldo, che corrisponde alla conclusione dei lavori il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo presentando una domanda di pagamento in cui rendiconta la spesa sostenuta

La domanda di pagamento (acconto e saldo) deve essere presentata mediante il portale SIAP e nelle medesime modalità delle precedenti domande.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, **non è ricevibile** e determina la revoca del contributo concesso. Il pagamento è disposto da ARPEA che si avvale per l'istruttoria del GAL in forza dell'apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Alla domanda di pagamento (di saldo e di acconto), presentata **esclusivamente per via telematica** tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. Relazione finale sugli investimenti realizzati con dettaglio dei costi sostenuti e delle eventuali differenze rispetto a quanto previsto in domanda di aiuto
2. Eventuale computo metrico consuntivo delle opere realizzate con evidenza delle differenze rispetto al computo metrico di progetto
3. Fotografie illustranti gli acquisti effettuati
4. Documentazione comprovante la spesa sostenuta, ovvero copia delle fatture e della documentazione contabile, unitamente agli atti del responsabile del procedimento/rappresentante legale con i quali si dispone il pagamento delle fatture stesse; alle fatture dovrà essere allegato il mandato di pagamento quietanzato ed estratto conto o analogo documento comprovante l'effettivo pagamento, a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo da conti correnti intestati al beneficiario del contributo e non a soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante.

La documentazione comprovante la spesa sostenuta deve essere caricata direttamente attraverso l'applicativo online. Il manuale è scaricabile all'indirizzo

http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/Agricoltura/psr1420/Manuale_Gestione_documenti_spesa_V01.pdf

Si ricorda che tutte le fatture devono essere intestate al Beneficiario e devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-20, Misura 6, Sottomisura 4, Operazione 1", pena l'inammissibilità dell'importo relativo; fanno eccezione i modelli F24, i MAV, nonché le fatture emesse prima dell'Ammissione a finanziamento: in questi casi la dicitura "PSR 2014-

20, Misura 6, Sottomisura 4, Operazione 1”, sarà apposta dal beneficiario sulla fattura originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale. Quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l’inammissibilità dell’importo relativo. Tale operazione (apposizione da parte del beneficiario) sarà da eseguire nel solo caso di fatture cartacee, poiché viene derogata in caso di fattura elettronica, in quanto archiviata in maniera informatica nel gestionale della contabilità del beneficiario e non più modificabile.

L’introduzione dell’obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull’applicativo nelle seguenti forme alternative:

- copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
- copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica.

Il formato .xml dovrà però essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco.

Il beneficiario ha inoltre l’obbligo di conservare in originale presso la propria sede ovvero su sistemi informatici dedicati, la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 10 anni dall’erogazione del finanziamento, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

Il GAL Terre del Sesia potrà ulteriormente dettagliare ed ampliare la documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori per la liquidazione delle quote di contributo previste.

Gli importi massimi indicati nel provvedimento dirigenziale autorizzativo di ammissione a finanziamento sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui le spese effettivamente sostenute e rendicontate risultino inferiori a quanto previsto o risultino non ammissibili.

Si rammenta, infine, che per effettuare i controlli previsti dal Codice Antimafia vigente il beneficiario di contributo superiore alla soglia prevista tempo per tempo dalla legge (attualmente 25.000 euro) dovrà aggiornare il fascicolo aziendale con i seguenti documenti:

- la dichiarazione sostitutiva d’iscrizione alla C.C.I.A.A. redatta dal rappresentante legale della società e contenente tutti i componenti dell’attuale compagine societaria ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, con l’indicazione delle generalità nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell’impresa stessa;
- la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.

L’aggiornamento del fascicolo potrà essere effettuato direttamente dal beneficiario ovvero dal gestore del proprio fascicolo aziendale (CAA, ecc)

20.2 Controlli antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 159/2011 e dalla L. 161/2017 e s.m.i., al fine dell’erogazione di contributi/premi è necessaria la verifica dell’informazione antimafia. La richiesta e l’acquisizione delle certificazioni antimafia devono essere effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), come da procedura pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno. La documentazione che il GAL, in qualità di Organismo Delegato, deve acquisire al fine dell’inserimento della richiesta di informazione e/o comunicazione antimafia su BDNA, debitamente sottoscritta dal beneficiario, è archiviata e consultabile all’interno del fascicolo aziendale del richiedente presente nell’Anagrafe Agricola Unica del Piemonte (Sistema Piemonte) nella sezione Documenti.

Le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario e inserite nell’apposita sezione del fascicolo aziendale e utilizzate per effettuare la richiesta di informazione antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse.

La richiesta di informazione antimafia ha una validità di 1 anno dalla data di protocollo della stessa. Pertanto passato l’anno e in assenza di informazione antimafia è necessario provvedere all’inserimento di una nuova richiesta di informazione.

L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) che devono essere prontamente segnalate da parte del beneficiario, inserite all'interno della documentazione del fascicolo aziendale in maniera tale da poter effettuare una nuova richiesta di informazione antimafia.

Il GAL, in qualità di Organismo Delegato, deve verificare la presenza e/o validità di una richiesta di informazione antimafia o dell'informazione stessa alla data d'inserimento della domanda di pagamento (di qualsiasi tipo, vale a dire anticipo acconto o saldo), alla chiusura dell'istruttoria e inserimento della pratica all'interno di un elenco di liquidazione. Nel caso in cui tale certificazione non fosse presente, fosse scaduta, o fosse in scadenza (45 gg dalla scadenza), l'Organismo Delegato deve provvedere ad effettuare una richiesta. E' necessario effettuare una richiesta di informativa antimafia per procedimento (codice domanda). In presenza di un'informativa antimafia questa è valida a livello di CUA.

All'atto dell'esecuzione dei controlli SIGC da parte dell'Organismo Delegato, l'applicativo Sistema Piemonte segnala la necessità di acquisizione della certificazione antimafia. Al momento della richiesta della certificazione antimafia, la domanda di pagamento può essere chiusa e approvata inserendo i dati della richiesta (data, protocollo, ...) nella finestra di correzione del controllo bloccante all'interno del procedimento, oppure nella apposita sezione "Certificato Antimafia" dell'applicativo Sistema Piemonte PSR 2014-20. Previa risoluzione dell'anomalia sarà possibile inserire in elenco di liquidazione la domanda. Trascorsi 30 giorni dalla data di richiesta su BDNA (data calcolata in base alla data di protocollo della richiesta inserita sul sistema informativo), ARPEA potrà effettuare il pagamento "sotto condizione risolutiva".

Le informazioni antimafia ricevute da parte delle Prefetture dovranno essere inserite dall'Organismo Delegato direttamente nella apposita sezione "Registro antimafia" dell'applicativo PSR 2014-20 Procedimenti.

21. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

L'istruttore delle domande di pagamento procede ai seguenti controlli amministrativi:

- a) Verifica della conformità dell'operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione.
- b) Verifica tecnica sugli interventi attuati e rendicontati in base a costi sostenuti.
- c) Verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, vale a dire che le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione fiscale sia conforme a quanto richiesto dal bando. Per i lavori edili verifica sul computo metrico dello stato finale e confronto con spesa accertata da fatture (accertamento della spesa)
- d) Definizione della spesa accertata e del contributo ammesso
- e) Visita sul luogo (collaudo) per verificare la realizzazione dell'investimento, valutando soprattutto la conformità al progetto ammesso a finanziamento.

A conclusione dell'istruttoria, l'istruttore delle domande di pagamento redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito (prendendo atto dell'eventuale verbale di controllo in loco):

- **Negativo:** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- **Positivo:** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:
 - il mantenimento del punteggio definitivo assegnato (o posizione in graduatoria, etc);
 - l'importo totale accertato;
 - l'ammontare del contributo da liquidare.
- **Parzialmente positivo:** (nel caso di riduzione del punteggio attribuito, di esclusione di voci di spesa, o di riduzioni e sanzioni di cui al seguente paragrafo).

In caso di **esito negativo o parzialmente positivo** viene informato il beneficiario che, entro 10 giorni a partire dal giorno successivo alla data di ricezione, può presentare per iscritto le osservazioni corredate da eventuali documenti come previsto dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014 (partecipazione al procedimento istruttorio).

Di queste osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione. Dell'esito di tale esame è data la prevista comunicazione a coloro che hanno presentato osservazioni.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati l'istruttore determina l'importo totale **accertato** e il **relativo contributo** da liquidare.

In conformità con le procedure previste dalle disposizioni su procedimento amministrativo, il funzionario di grado superiore acquisisce i verbali delle domande di pagamento (Saldo) istruite, inserendoli in un elenco di liquidazione che viene sottoposto ad approvazione o ratifica del CdA del GAL.

A seguito di approvazione o ratifica gli elenchi vengono trasmessi ad ARPEA tramite il portale SIAP.

Se la domanda rientra nei controlli a campione sul 5% della spesa pagata annualmente, l'operazione connessa sarà sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili
- b) di tutti i criteri di ammissibilità
- c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita.
- d) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Il controllo in loco sarà svolto da ARPEA.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore a 14 giorni.

Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando la spesa accertata ed il relativo contributo.

22. RIDUZIONI E SANZIONI

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto, in domanda di pagamento, superi di più del 10 % quello erogabile, al contributo erogabile si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Inoltre, in applicazione del DM n.180 del 23 gennaio 2015, con successiva Determinazione (documenti attuativi) saranno definiti gli impegni ai quali le operazioni finanziate dal presente bando dovranno sottostare. In caso di mancato rispetto di tali impegni, si applica per ogni infrazione una riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità meglio specificate dalla D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017. In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente revoca della concessione e recupero degli importi indebitamente percepiti.

La definizione delle riduzioni e delle sanzioni verrà quantificata nel rispetto dei parametri definiti dal CDA di Terre del Sesia nella seduta n°81 del 08/06/2018, punto 3.

23. CONTROLLI EX-POST

Successivamente all'erogazione del saldo l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica della sussistenza dell'investimento nelle modalità con cui è stato finanziato.

Infatti, se entro cinque anni dal pagamento finale si verifica una delle seguenti condizioni:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

Il contributo è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il controllo ex-post sarà svolto da Arpea.

24. PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere massimo una proroga per un periodo massimo di **6 mesi** a decorrere dal giorno successivo alla scadenza per la realizzazione degli investimenti, definita dal presente Bando.

In ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga.

Potranno essere valutate eccezioni esclusivamente in considerazione delle condizioni economiche organizzative particolarmente sfavorevoli.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

La **richiesta di proroga** deve essere presentata all'Ente istruttore in tempo utile prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, **esclusivamente tramite il portale SIAP: non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa**. L'istruttore istruisce la richiesta di proroga e la comunica al CDA del Gal. Il CDA del Gal ne prende atto e, eventualmente, può o non concedere la proroga, comunicando in entrambi i casi, con nota scritta, la decisione al beneficiario.

La richiesta di proroga sospende il termine di scadenza per la realizzazione degli investimenti, fino all'emanazione del provvedimento di concessione o meno da parte del GAL.

25. VARIANTI

25.1 Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, anche con annullamento di voci di spesa contenute nella domanda di sostegno e/o inserimento di nuove voci, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e che sia garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

1. gli adattamenti tecnico-economici come di seguito descritti:
 - i richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.
 - L'adattamento tecnico-economico deve:
 - rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;

- rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
 - confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
 - non comprendere nuove voci di spesa ad esclusione di piccoli interventi/acquisti strettamente connessi al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;
 - non comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una riduzione del punteggio di merito;
 - rappresentare al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche. Per calcolare l'entità dell'adattamento tecnico-economico (con massimale del 20%), l'importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa già esistenti non può superare complessivamente il 20% della spesa ammessa (eventualmente anche a seguito di variante); tale importo chiaramente andrà a compensare una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse variazioni in aumento della spesa ammessa.
 - Gli adattamenti tecnico-economici non comportano una richiesta telematica sul SIAP al Gal.
2. i cambi di fornitore (da documentare con ulteriori richieste di preventivi);
 3. le volture delle domande ad altri soggetti, a seguiti di trasformazione aziendale, cessione/fusione/incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la semplice variazione di intestazione del beneficiario) a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Possono essere utilizzate per le varianti, alle condizioni sopra definite, economie derivanti da ribassi d'asta, nei limiti e con le modalità definite dal Codice degli Appalti e da sconti applicati dai fornitori.

Le varianti presentate dovranno comunque rispettare la previsione secondo la quale il costo totale dell'intervento successivo alla variante non potrà essere inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno.

25.2 Presentazione della domanda di variante

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il beneficiario può presentare al massimo 2 richieste di variante per ciascuna domanda di contributo.

Il beneficiario deve inoltrare, tramite SIAP al GAL un'apposita domanda di variante corredata da:

- relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- documentazione di cui al precedente paragrafo "Documenti da allegare alla domanda" debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. I Computi Metrici, a partire da quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce.

Le varianti devono essere preventivamente richieste; gli investimenti realizzati senza la preventiva approvazione da parte del Gal, non sono ammissibili.

Non sono ammissibili varianti in sanatoria.

25.3 Istruttoria della domanda di variante

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente); o fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non coerenti con le finalità del progetto originario.

L'esito dell'istruttoria è sottoposto dal funzionario istruttore ad approvazione del CdA. Il Funzionario di Grado Superiore comunica tempestivamente al beneficiario l'esito del procedimento.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del RUP si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente, fatto salvo quanto specificato all'art. 17.

26. DECADENZA DEL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- perdita dei requisiti di ammissione della filiera o della singola domanda;
- mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le possibilità di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima, salvo quanto previsto dal bando;
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- mancato rispetto degli impegni essenziali;
- violazione del divieto di cumulo dei contributi;
- non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

A seguito di mancato rispetto degli **impegni accessori** la domanda ammessa a finanziamento decade invece solo parzialmente.

In tali casi i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

26.1 Divieto di cumulabilità dei contributi

I contributi concessi non potranno essere cumulati con altri contributi pubblici (comunitari, nazionali, regionali o altro) di qualsiasi natura o con agevolazioni fiscali.

27. PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DI DOMANDA

Dopo aver presentato domanda, il beneficiario si può trovare di fronte a una serie di situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima: la domanda infatti può essere

- ritirata (rinuncia o revoca);
- non ammessa; è possibile chiedere il riesame della domanda o ricorrere alle Autorità competenti;
- soggetta ad errori palesi, cause di forza maggiore, ecc.

27.1 Ritiro della domanda

In qualsiasi momento il beneficiario può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti l'investimento per cui ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la rinuncia della domanda di sostegno direttamente dal SIAP, se la domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento. Diversamente, farà richiesta scritta di rinuncia al Responsabile del Procedimento, che procederà con la revoca direttamente sul SIAP.

27.2 Riesami/ricorsi

Nel caso di domanda non ammessa al finanziamento o di esito negativo di domande di pagamento (con revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente

impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria con le modalità e tempistiche stabilite per legge e citate nei provvedimenti medesimi

27.3 Errori palesi e loro correzione

Nel caso in cui il beneficiario si sia reso conto di aver commesso un errore palese nella compilazione di qualsiasi domanda, può richiedere all'ente istruttore la correzione in qualsiasi momento purché non sia ancora stato informato dal GAL circa gli eventuali errori contenuti nella domanda né di un eventuale controllo in loco. Per la correzione dell'errore palese il beneficiario deve produrre la documentazione che dimostri l'evidenza dell'errore e di aver agito in buona fede.

27.4 Cause di forza maggiore

Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a. il decesso del beneficiario;
- b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e. un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi, entro **15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, dev'essere comunicata per iscritto la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante.

28. VINCOLI DI DESTINAZIONE D'USO E DURATA DEGLI ACCORDI

- I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo minimo di 5 anni.
- Nel periodo come sopra definiti, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salve le eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno essere valutate dal GAL.
- L'eventuale accordo per la gestione in forma associata dei servizi attivati o delle infrastrutture valorizzate deve avere una durata pari ad almeno 3 anni.
- L'accordo di filiera deve avere durata non inferiore ad anni 3
- Gli anni di cui ai precedenti commi devono essere computati a partire dalla data di collaudo finale dell'investimento.
- Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al GAL ed autorizzata dallo stesso, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando, nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso.
- Nel caso di beni soggetti ad usura (attrezzatura informatica, attrezzatura sportiva, ecc), qualora il beneficiario dovesse sostituire i beni ammalorati acquistati con un contributo a valere sulla presente operazione prima della scadenza dei vincoli di destinazione, dovrà darne comunicazione a Terre del Sesia a mezzo Pec, indicando le caratteristiche del nuovo bene da acquistare. Si rammenta che il nuovo bene dovrà avere caratteristiche tecniche e valore economico similari al bene sostituito.

29. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14, per l'attuazione di operazioni cofinanziate che comportino investimenti da parte della UE, il beneficiario del contributo è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR rispettando gli obblighi informativi previsti. Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del sopra citato Reg. di esecuzione.

Layout della targa informativa di cui sopra è allegato al presente bando, e dovrà essere apposta in prossimità di ciascun intervento finanziato, realizzato su supporto durevole e di dimensione non inferiore al formato A4, salvo quanto definito al paragrafo precedente. L'immagine di tale targa dovrà anche essere inserita sul sito web aziendale, qualora presente, linkata al sito web www.terredelsesia.it

Sulle attrezzature acquistate e messe a disposizione degli utilizzatori, dovrà essere apposto specifico adesivo di dimensione congrua al bene su cui viene incollato. La grafica di tale adesivo sarà fornita gratuitamente da Terre del Sesia in funzione delle misure concordate.

III PARTE
INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE SINGOLE OPERAZIONI

MISURA	4	MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE
SOTTOMISURA	4.1	
OPERAZIONE	4.1.1	

Modernizzazione, innovazione e competitività delle imprese agricole aderenti alle filiere dei prodotti agroalimentari delle Terre del Sesia

30. Finalità Dell'operazione

Il prodotto primario agricolo è l'elemento fondante delle filiere agroalimentari. Il contributo per gli investimenti delle imprese agricole è fondamentale per garantire la disponibilità di prodotto da immettere sul mercato locale, sia per le attività di trasformazione che per la successiva vendita. I prodotti di montagna, per essere competitivi nel mercato locale ed extra locale, devono essere contraddistinti da caratteristiche organolettiche e di salubrità superiori rispetto a quelle dei prodotti dell'industria; gli investimenti in questo ambito dovranno favorire il raggiungimento di tale esigenza.

Grazie agli investimenti inoltre, i prodotti delle filiere locali dovranno essere ottenuti con tecniche produttive più sostenibili, capaci di ottimizzare l'utilizzo delle risorse locali ed aziendali (foraggi conservati, fertilizzanti) riducendo l'utilizzo di quelle di provenienza extra GAL, caratterizzate da una certamente maggiore impronta di carbonio.

Gli investimenti dovranno favorire una riduzione dei costi della produzione ovvero una maggiore redditività per l'azienda, al fine di garantire il mantenimento di prezzi più competitivi per i prodotti agricoli e favorendo così una migliore penetrazione nel mercato.

L'operazione si propone altresì l'obiettivo di favorire un miglioramento gestionale delle superfici aziendali, sia attraverso tecniche di razionalizzazione dell'utilizzazione che attraverso pratiche colturali ecosostenibili; è inoltre prioritario l'obiettivo di ampliamento delle superfici aziendali produttive, la lotta all'invasione di prati e pascoli da parte di specie arboree e arbustive, il miglioramento delle tecniche di distribuzione della fertilità.

Tutti gli interventi ammessi a finanziamento dovranno avere ricadute positive nell'ambito della filiera a cui l'impresa aderisce, attraverso un miglioramento qualitativo dei prodotti agricoli dal punto di vista organolettico, un aumento quantitativo delle produzioni ed attraverso un miglioramento del profilo nutrizionale dei prodotti e dei processi.

31. Beneficiari

Imprenditori agricoli professionali (che inoltre risultino "agricoltori attivi" in base ai dati del fascicolo aziendale), sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Cciaa.

La produzione deve essere compresa nell'allegato I del Trattato dell'Unione Europea

Le imprese devono avere come attività principale l'attività agricola, riferimento codice ATECO 01

Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché l'oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL.

32. Risorse finanziarie disponibili.

Le risorse disponibili per l'operazione 4.1.1 collegata al presente bando filiere ammontano ad € 130.000,00.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, queste saranno utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria (ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria).

La graduatoria sarà valida fino al 31/12/2020, successivamente decadrà.

I titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria "ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse", possono realizzare a proprio rischio gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal Gruppo di Azione Locale della effettiva finanziabilità del progetto ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate mediante la trasmissione su Sistema Piemonte di apposita Domanda di REVISIONE del progetto.

Il GAL sottoporrà ad istruttoria la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

33. Tipologia Interventi ammissibili e non ammissibili

Gli investimenti devono essere riferiti alle attività di produzione agricola o alle attività connesse di trasformazione e vendita diretta nei limiti di seguito indicati: **il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 66% di produzione aziendale**; sia il prodotto primario avviato alla trasformazione che l'output del processo di trasformazione devono essere prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea.

Per gli investimenti che beneficiano di altre agevolazioni (ad esempio sgravi fiscali, tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ...) il richiedente deve rinunciare alle altre agevolazioni se vuole beneficiare del contributo GAL.

In linea generale, gli interventi dovranno favorire l'ammodernamento dell'impresa agricola attraverso:

- l'acquisto di macchinari ed attrezzature performanti, per migliorare le caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli valsesiani e le prestazioni aziendali nelle diverse fasi produttive
- il recupero ed il miglioramento delle superfici aziendali delle imprese zootecniche al fine di implementare la superficie a pascolo e/o la superficie a sfalcio e l'attuazione di attività colturali ecosostenibili nell'ambito delle imprese vitivinicole
- il miglioramento dei fabbricati aziendali compresa la realizzazione di punti vendita all'interno dei fabbricati produttivi delle aziende
- l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche aziendali
- il miglioramento della sicurezza sul lavoro e del benessere animale
- la gestione sostenibile dei reflui zootecnici e degli scarti produttivi

Gli investimenti potranno altresì:

- favorire l'incremento occupazionale
- aumentare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari valsesiani
- migliorare i livelli di compatibilità ambientale dell'impresa.

Non sono ammissibili gli interventi che l'impresa deve realizzare per rispondere ai requisiti minimi di legge già vigenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Non sono ammissibili gli acquisti di macchinari ed attrezzature usate o acquistate con leasing, né acquistate con pagamento in contanti o comunque con modalità che non garantiscano la tracciabilità dei flussi.

SPESE AMMISSIBILI: VITICOLTURA

Nell'ambito della definizione delle spese ammissibili a valere sulla presente misura, si rammenta la demarcazione PSR/OCM in merito alle spese ammissibili in viticoltura, come definito sul PSR.

Le imprese vitivinicole possono pertanto richiedere sostegno esclusivamente per i seguenti investimenti:

Cantina: costruzione o riattamento di fabbricati per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli

Attrezzature: attrezzature, recipienti e impianti per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli

Impianti: impianto depurazione e trattamento dei reflui di cantina, macchine per distribuzione acque reflue di cantina

Le spese ammissibili sono pertanto:

- a) Investimenti di tipo edilizio
Investimenti di tipo edilizio (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali). Sono esclusi interventi relativi ad abitazioni.
Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili devono essere compatibili con quanto previsto dai manuali sul recupero dell'architettura e del paesaggio realizzati dal GAL con l'operazione 7.6.3 e devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi, ove congrui con le tipologie analizzate e su immobili soggetti a vincoli di tutela.
Non sono ammissibili le spese di demolizione.
- b) Ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli investimenti finalizzati all'ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di locali adibiti alla vendita diretta di prodotti prevalentemente di propria produzione e, nel caso, della filiera in locali siti in fabbricati rurali interni all'azienda agricola o al centro aziendale (limitatamente a fabbricati esistenti) esclusivamente se funzionali alla realizzazione delle attività connesse al progetto integrato di filiera ovvero al miglioramento della redditività aziendale. Le spese per tali interventi possono ammontare ad un massimo del 10% della spesa complessiva presentata in domanda.
- c) Acquisto o acquisizione, di macchine e/o attrezzature nuove, comprese quelle informatiche (es. hardware), comprensive del costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fisse, (per le spese relative ad attrezzature informatiche, la spesa massima ammissibile è di €1.000,00).
- d) Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, acquisizione e sviluppo di programmi informatici, diritti d'autore e marchi commerciali connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, spese per la concessione di garanzie nella misura massima del 9%.

SPESE AMMISSIBILI: ORTOFRUTTA

La complementarità riguardante le azioni di sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali si basa principalmente sulla dimensione finanziaria dell'investimento stesso ed in alcuni casi sulla tipologia dell'operazione/intervento.

Le imprese ortofrutticole possono pertanto richiedere sostegno esclusivamente per i seguenti investimenti:

Soggetti NON aderenti ad OP/AOP:

Tutte le tipologie di intervento con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per espanto e per messa a dimora)

Soggetti aderenti ad OP/AOP

- Investimenti pluriennali specifici per il settore di frutta e ortaggi (impiantistica: irrigazione, serre, reti antigrandine, altri) con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per espanto e per messa a dimora) che verranno finanziati solo in OCM
- Investimenti riguardanti l'acquisto di macchine ed attrezzature specifiche e innovative per il settore di frutta e ortaggi (agevolatrici di raccolta, trapiantatrici, macchine di precisione, altre) con una dimensione finanziaria superiore a 5.000 €, nonché macchine generiche (esempio muletti per movimentazione, ecc.)

Nel rispetto delle prescrizioni suesposte, sono ammissibili le seguenti spese:

- a) Investimenti di tipo fondiario

limitatamente ad investimenti che garantiscono un'immediata messa a regime, pertanto immediatamente operativi, e collegati agli obiettivi dell'accordo di filiera (es. impianti irrigui, serre, attrezzature fisse stabilmente ancorate etc...)

- b) Investimenti di tipo edilizio
- c) Investimenti di tipo edilizio (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali). Sono esclusi interventi relativi ad abitazioni.
- d) Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili devono essere compatibili con quanto previsto dai manuali sul recupero dell'architettura e del paesaggio realizzati dal GAL con l'operazione 7.6.3 e devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi, ove congrui con le tipologie analizzate e su immobili soggetti a vincoli di tutela.
Non sono ammissibili le spese di demolizione.
- e) Ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli investimenti finalizzati all'ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di locali adibiti alla vendita diretta di prodotti prevalentemente di propria produzione e, nel caso, della filiera in locali siti in fabbricati rurali interni all'azienda agricola o al centro aziendale (limitatamente a fabbricati esistenti) esclusivamente se funzionali alla realizzazione delle attività connesse al progetto integrato di filiera ovvero al miglioramento della redditività aziendale. Le spese per tali interventi possono ammontare ad un massimo del 10% della spesa complessiva presentata in domanda.
- f) Acquisto o acquisizione, di macchine e/o attrezzature nuove, comprese quelle informatiche (es. hardware), comprensive del costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fisse, (per le spese relative ad attrezzature informatiche, la spesa massima ammissibile è di €1.000,00).
- g) Trattrici agricole
L'acquisto di trattrici agricole potrà essere ammesso esclusivamente nell'ambito di un progetto di sviluppo aziendale che complessivamente determini un miglioramento del rendimento globale della azienda richiedente ed un miglioramento gestionale delle superfici aziendali. Potrà essere ammesso l'acquisto di una sola trattrice a richiedente per una spesa massima di 20.000,00€.
- h) Acquisto di veicoli stradali solo se indispensabili alla realizzazione del progetto di filiera e/o degli obiettivi di ammodernamento e di miglioramento della redditività dell'azienda, esclusivamente per quanto riguarda:
 - veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
 - furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
- i) Realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'autoconsumo, se coerenti con il progetto di filiera e nel rispetto delle condizioni indicate in merito all'efficienza energetica.
È obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014). Inoltre, ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, si applica il seguente standard minimo di efficienza in linea con la normativa nazionale (d.p.r. 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n = \logaritmo \text{ in base } 10 \text{ della potenza utile nominale espressa in kW}$).
- j) Acquisto di terreni limitatamente ai sedimi d'opera e ad appezzamenti interclusi nei fondi aziendali, il cui acquisto permette di migliorare il grado di accorpamento dell'azienda, per importi non superiori al 10% dell'investimento totale ammesso
- k) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici
- l) Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, acquisizione e sviluppo di programmi informatici, diritti d'autore e marchi commerciali connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, spese per la concessione di garanzie nella misura massima del 9%.

SPESE AMMISSIBILI: APICOLTURA

Le imprese agricole che operano nell'ambito dell' apicoltura e trasformano in modo diretto almeno il 66% della propria produzione aziendale, possono chiedere sostegno, a valere sulla presente misura, **esclusivamente per gli interventi di realizzazione di laboratori di smielatura, acquisto di attrezzature connesse per le fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti apistici.**

- a) Ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli investimenti finalizzati all'ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di locali adibiti alla vendita diretta di prodotti prevalentemente di propria produzione, in locali siti in fabbricati rurali interni all'azienda agricola o al centro aziendale (limitatamente a fabbricati esistenti) esclusivamente se funzionali alla realizzazione delle attività connesse al progetto integrato di filiera ovvero al miglioramento della redditività aziendale.
- b) Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, comprese quelle informatiche (hardware), per la trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli, compreso il costo di installazione (compresi quelli edili e impiantistici strettamente collegati) per macchinari e/o attrezzature fissi

SPESE AMMISSIBILI: ZOOTECNIA

- c) Investimenti di tipo fondiario
Limitatamente ad investimenti che garantiscono un'immediata messa a regime, pertanto immediatamente operativi, collegati agli obiettivi dell'accordo di filiera e necessarie alla gestione razionalizzata delle superfici aziendali (es. recinzioni fisse per pascoli, impianti irrigui, impianti di abbeverata ad uso zootecnico, attrezzature fisse stabilmente ancorate, recinzioni e punti acqua mobili, etc...).
Sono altresì ammessi interventi fondiari volti ad ampliare la superficie produttiva aziendale destinata al pascolamento e/o alle attività di sfalcio e produzione fieno.
- d) Investimenti di tipo edilizio
Investimenti di tipo edilizio (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali). Sono esclusi interventi relativi ad abitazioni.
Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili devono essere compatibili con quanto previsto dai manuali sul recupero dell'architettura e del paesaggio realizzati dal GAL con l'operazione 7.6.3 e devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi, ove congrui con le tipologie analizzate e su immobili soggetti a vincoli di tutela.
Non sono ammissibili le spese di demolizione.
- e) Ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli investimenti finalizzati all'ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di locali adibiti alla vendita diretta di prodotti prevalentemente di propria produzione e, nel caso, della filiera in locali siti in fabbricati rurali interni all'azienda agricola o al centro aziendale (limitatamente a fabbricati esistenti) esclusivamente se funzionali alla realizzazione delle attività connesse al progetto integrato di filiera ovvero al miglioramento della redditività aziendale. Le spese per tali interventi possono ammontare ad un massimo del 10% della spesa complessiva presentata in domanda.
- f) Acquisto o acquisizione, di macchine e/o attrezzature nuove, comprese quelle informatiche (es. hardware), comprensive del costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fisse, (per le spese relative ad attrezzature informatiche, la spesa massima ammissibile è di €1.000,00).
- g) Trattrici agricole
L'acquisto di trattrici agricole potrà essere ammesso esclusivamente nell'ambito di un progetto di sviluppo aziendale che complessivamente determini un miglioramento del rendimento globale della azienda richiedente ed un miglioramento gestionale delle superfici aziendali.
Potrà essere ammesso l'acquisto di una sola trattrice a richiedente esclusivamente della tipologia adatta ai terreni impervi di montagna e ad operare sulle superfici inserite nel fascicolo aziendale (baricentro basso, ruote larghe, ecc.) per una spesa massima di 30.000,00€
- h) Acquisto di veicoli stradali
solo se indispensabili alla realizzazione del progetto di filiera e/o degli obiettivi di ammodernamento e di miglioramento della redditività dell'azienda, esclusivamente per quanto riguarda:
 - veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);

- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
- i) Realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'autoconsumo, se coerenti con il progetto di filiera e nel rispetto delle condizioni indicate in merito all'efficienza energetica.
- È obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014). Inoltre, ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, si applica il seguente standard minimo di efficienza in linea con la normativa nazionale (d.p.r. 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).*
- j) Acquisto di terreni
limitatamente ai sedimi d'opera e ad appezzamenti interclusi nei fondi aziendali, il cui acquisto permette di migliorare il grado di accorpamento dell'azienda, per importi non superiori al 10% dell'investimento totale ammesso
- k) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici
- l) Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, acquisizione e sviluppo di programmi informatici, diritti d'autore e marchi commerciali connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, spese per la concessione di garanzie nella misura massima del 9%.

Non saranno invece ammesse a contributo le seguenti spese:

- acquisto di macchine e/o attrezzature usate;
- IVA e altre imposte e tasse
- manutenzione ordinaria
- investimenti per adeguamento a norme obbligatorie costi di gestione,
- qualsiasi tipo di demolizione (ad eccezione delle aperture in breccia), rimozione o smontaggio di opere, manufatti, impianti esistenti;
- investimenti riferiti ad abitazioni,
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- Investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali.
- acquisto di fabbricati e strutture esistenti
- scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo
- arredi per ufficio
- veicoli stradali, salvo eccezioni di cui sopra
- Acquisti mediante leasing

Non sono ammesse a contributo le spese ed i lavori effettuati prima della presentazione della domanda.

34. Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo

Gli investimenti dovranno essere realizzati in area GAL e dovranno essere coerenti con la strategia PSL
Gli investimenti proposti dalle aziende agricole sono ammissibili solo nell'ambito di progetti di filiera (PIF) e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) L'accordo di filiera deve riguardare almeno due fasi della filiera stessa. Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso:
- la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento su una specifica filiera produttiva;
 - la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;

- il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento (es. 4.1.1 - 4.2.1 – 6.4.2)
- 2) raggiungimento, da parte della singola domanda di contributo, di un punteggio minimo di 35 punti (prima della moltiplicazione per il coefficiente 0,40);
- 3) raggiungimento, da parte del progetto integrato di cui la singola domanda è parte, di un punteggio minimo di 50 punti (prima della moltiplicazione per il coefficiente 0,60);
- 4) condizioni di redditività economica dell'impresa richiedente
- 5) Rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
- 6) Gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 46 del Reg. 1305/2013.
- 7) gli interventi non produttivi di recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di predominanza (non oltre 15% del costo totale dell'investimento) rispetto agli altri investimenti. Le opere edili strettamente connesse alla realizzazione di impianti, allestimenti, ecc non rientrano in questa limitazione.
- 8) Ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti ad un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 5 anni;
- 9) In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto;
- 10) Per gli impianti di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, essi sono ammissibili solo se l'energia prodotta è destinata ad esclusivo autoconsumo aziendale, con rispetto dei criteri minimi di efficienza energetica ed attenendosi alle indicazioni riportate nelle informazioni specifiche di misura.
- 11) Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.
- 12) Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili devono essere compatibili con quanto previsto dai manuali sul recupero dell'architettura e del paesaggio realizzati dal GAL-e, ove congrui con le tipologie analizzate e su immobili soggetti a vincoli di tutela,devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi.
- 13) Le domande di aiuto devono rispettare i limiti di investimento previsti dal bando

35. Tipo di agevolazione prevista

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa per gli investimenti in area C, e pari al 50% della spesa ammessa per gli investimenti in area D.

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento.

36. Limiti di investimento (min e max)

La spesa **massima ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto è pari a **€ 40.000,00**.

La spesa **minima ammissibile a contributo**, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a **€ 10.000,00 in area D e 15.000,00 € in area C**.

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.

Il non raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

Nel caso in cui il costo totale del progetto presentato e ammesso a contributo sia superiore al costo totale massimo, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato

dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso, coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata al momento del collaudo.

Il beneficiario deve realizzare gli interventi per una percentuale non inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno, fermo restando la presentazione di una variante; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando che non deve scendere al di sotto della spesa minima.

37. Criteri selezione per la valutazione delle singole domande.

I criteri di selezione per la valutazione della domanda al fine dell'attribuzione del punteggio e compilazione della graduatoria sono i seguenti:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile	<u>TOTALI</u>
Caratteristiche dell'impresa	PD1 _ Localizzazione e geografica degli investimenti	In coerenza con le tipologie di prodotti sulla base dei quali si formalizzano i rapporti tra le imprese della filiera, vengono attribuiti i seguenti punteggi in base alla localizzazione dell'investimento; per l'attribuzione del punteggio, almeno l'80% dell'investimento ricade in: - Area C2: 1 punto - Area D: 2 punti - Alpeggio: 1 punti - Edificio rurale storico: 2 punti - Aree protette/a tutela ambientale (Rete Natura 2000): 1 punti	6	16
	PD2_Settore produttivo	Per l'attribuzione del punteggio si considera la produzione primaria e la produzione secondaria. La produzione secondaria deve corrispondere ad un fatturato aziendale non inferiore al 15% del totale per essere punteggiata. Il punteggio viene attribuito in base alla strategicità delle produzioni agricole: - PRIORITA' ALTA: 7punti (lattiero casearie, vitivinicole) - PRIORITA' INTERMEDIA: 3punti (Carne/salumi, Ortofrutta) - PRIORITA' BASSA: 1 punti (Miele, altro)	10	
Qualità del progetto e caratteristiche dell'intervento	PD3- Completezza della proposta di investimento	La proposta progettuale è valutata in base alla completezza descrittiva e contenutistica, ed alla qualità degli elaborati/documentazione di progetto. La completezza della proposta risulta: - insufficiente: non ammissibile - sufficiente: 0 punti - medio: 1 punti - elevato: 5 punti - notevole: 9punti La qualità tecnica della proposta risulta: - insufficiente: non ammissibile - sufficiente: 0 punti - medio: 1 punti - elevato: 5 punti - notevole: 9punti	18	

<p>PD4 - Funzionalità dell'intervento o nell'ambito del progetto integrato</p>	<p>Il criterio valuta come l'impresa contribuisca allo sviluppo della filiera a cui aderisce In base all'accordo commerciale sottoscritto (di fornitura/di distribuzione/di acquisto/...). Gli accordi contrattuali sottoscritti dall'impresa equivalgono ad un valore economico che, rapportato al valore economico di tutti i prodotti agricoli commercializzati nell'ambito dell'accordo di filiera, corrisponde alla seguente percentuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra lo 0% ed il 5 %: 2 punti - tra il 5% e l'8%: 4 punti - tra l'8% e il 12%: 6 punti - tra il 12% e il 15%: 7 punti - oltre al 15%: 8 punti <p>L'impresa ha sottoscritto accordi commerciali con più di una impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 punto per ogni impresa con cui è stato sottoscritto un accordo contrattuale 	<p>14</p>	
<p>PD5 - Innovazione</p>	<p>L'intervento proposto deve rispondere all'esigenza di innovazione evidenziata dall'analisi dei fabbisogni locali</p> <p><u>INNOVAZIONE di PROCESSO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente: domanda non ammissibile - Sufficiente: 0 punti - Elevato: 1 punti - Notevole: 2 punti <p><u>INNOVAZIONE SOCIALE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente: domanda non ammissibile - Sufficiente: 0 punti - Elevato: 1 punti - Notevole: 2 punti 	<p>4</p>	
<p>PD6 - Sostenibilità ambientale</p>	<p>Il criterio valuta il miglioramento delle performance ambientali dell'impresa in conseguenza dell'investimento proposto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di sistemi di bio-edilizia: 1punti - Nessun consumo di suolo: 2 punti - Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici aziendali e/o per contenere i consumi nei cicli e nelle fasi di lavorazione (risparmio minimo per l'attribuzione del punteggio: 30% rispetto alla situazione per-investimento): 2punti -Abbandono dell'utilizzo da parte dell'azienda di fonti energetiche non rinnovabili e passaggio alla biomassa (es.: sostituzione caldaia, ecc): 3 punti - Investimenti per l'autoproduzione di energia elettrica (fotovoltaico, idrico,...) e/o di acqua calda senza consumo di energia (solare termico, geotermia,...): 3punti - Interventi che favoriscono il risparmio idrico (minimo 10% di risparmio): 1punti - interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento (trattamento acque reflue, ridotte emissioni gas serra, ecc) oltre ai minimi di legge: 2 punti 	<p>14</p>	<p>67</p>
<p>PD7 - Regimi di qualità</p>	<p>Il richiedente deve aver concluso l'iter di approvazione per l'adesione ai regimi di qualità ex Art. 16 del Regolamento(UE) 1302/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No: 0 punti - Si: 2 punti 	<p>2</p>	

<p>PD8 - Nuova occupazione</p>	<p>Il punteggio viene attribuito nel caso si preveda un incremento dell'occupazione consequenziale ai nuovi investimenti. Il criterio deve essere verificabile al momento della domanda di pagamento di saldo. Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'assunzione con rapporto di lavoro dipendente, tempo parziale non inferiore al 50% e durata del contratto pari ad almeno 18 mesi (tre stagioni per i lavoratori stagionali): 1 punti - L'assunzione con rapporto di lavoro dipendente, tempo parziale non inferiore al 75% e durata del contratto pari ad almeno 18 mesi (tre stagioni per i lavoratori stagionali): 2punti - La persona assunta risponde alle caratteristiche definite dall'art. 4 della legge 381/1991: + 1 punti 	<p>3</p>	
<p>PD9 - Rendimento economico</p>	<p>Il criterio valuta la capacità dell'investimento di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa rispetto alla situazione ex-ante, calcolato con apposita relazione tecnico economica che ne determini i valori economici. Il calcolo della variazione nella rendita economica deve essere dettagliato e basarsi su dati verificabili al momento della valutazione della domanda di sostegno (schede tecniche dei macchinari che aumentano la produttività oraria, ecc.), rapportati al bilancio aziendale 2019.</p> <p>Il punteggio sarà assegnato in base al parametro aumento di produzione / riduzione costi aziendali :</p> <ul style="list-style-type: none"> - produzione +0% /+5%: 1punti - costi azienda: -0% / - 5 %: 1punti - produzione +5% /+10%: 2punti - costi azienda: -5% / - 10 %: 2 punti - produzione +10% /+15%: 3punti - costi azienda: -10% / -15 %: 3punti - produzione superiori al +15% : 4punti - costi azienda inferiori di oltre il -15%: 4punti <p>L'impresa propone a candidatura un progetto che prevede una spesa di realizzazione superiore al tetto massimo ammissibile da bando.</p> <p>+ 1 punto ogni 5000,00 € che verranno spesi oltre al tetto massimo ammissibile</p>	<p>12</p>	
<p>PD10 – investimenti finalizzati a migliorare la qualità dei prodotti</p>	<p>L'intervento prevede un investimento specifico finalizzato a migliorare le qualità organolettiche e/o la salubrità dei prodotti aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino al 10% dell'investimento complessivo: 1 punti - fino al 20% dell'investimento complessivo: 2 punti - fino al 30% dell'investimento complessivo: 4 punti - fino al 40% dell'investimento complessivo: 6 punti - fino al 50% dell'investimento complessivo: 8 punti - oltre al 50% dell'investimento complessivo: 10 punti 	<p>10</p>	
<p>PD11 - Investimenti finalizzati a rafforzare la vendita diretta</p>	<p>L'intervento prevede un investimento specifico finalizzato ad aumentare/favorire la vendita diretta in azienda dei prodotti agricoli locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino al 10% dell'investimento complessivo: 1 punti - fino al 20% dell'investimento complessivo: 2 punti - fino al 30% dell'investimento complessivo: 3 punti - fino al 40% dell'investimento complessivo: 4 punti - fino al 50% dell'investimento complessivo: 5 punti - oltre al 50% dell'investimento complessivo: 7 punti 	<p>7</p>	<p>17</p>
TOTALE			100
PUNTEGGIO MASSIMO			100
PUNTEGGIO MINIMO DI AMMISSIBILITA'			35

Per questa operazione è previsto un punteggio minimo fissato in punti 35, al di sotto del quale la domanda non sarà ammessa a finanziamento

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande che avranno raggiunto un maggiore punteggio nella sommatoria dei punteggi PD6 e PD10. In caso di ulteriore parità, sarà premiata la domanda presentata prima.

MISURA	4	SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O ALLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI <i>Sviluppo di microimprese della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agroalimentari delle Terre del Sesia.</i>
SOTTOMISURA	4.2	
OPERAZIONE	4.2.1	

38. Finalità Dell'operazione

Il settore della trasformazione e della commercializzazione del prodotto agricolo sono da sempre l'anello debole delle filiere agroalimentari delle Terre del Sesia. Da un lato le imprese agricole riescono a garantire produzioni parzialmente sufficienti a coprire il fabbisogno locale, dall'altro le imprese turistiche e commerciali non riescono a reperire i prodotti agroalimentari di origine locale. Le imprese dell'agroindustria possono svolgere un ruolo cardine nel superamento di questo ostacolo, anche offrendo referenti più credibili per l'acquisto e la consegna di quei prodotti agricoli per cui le singole imprese non riescono a garantire l'inserimento nel mercato. Inoltre sostenere lo sviluppo delle imprese valesiane di trasformazione dei prodotti locali significa assicurare una maggiore tracciabilità del prodotto, garantendone salubrità e qualità organolettiche superiori a quelli di origine industriale.

L'operazione ha pertanto l'obiettivo di migliorare la qualità dei prodotti di origine agricola, sia attraverso l'utilizzo di tecniche di trasformazione innovative ed ecosostenibili che attraverso il miglioramento della salubrità degli alimenti. Gli investimenti dovranno favorire lo sviluppo di nuovi processi produttivi, capaci di garantire la tracciabilità del prodotto e la sicurezza alimentare, mentre nell'ambito della commercializzazione si dovrà favorire l'individuazione della zona di origine dei prodotti agricoli trasformati e commercializzati, al fine di promuovere l'ingresso sul mercato di prodotti autentici valesiani. Si potrà anche prevedere l'inserimento sul mercato locale di prodotti nuovi.

39. Beneficiari

I beneficiari sono le micro e piccole imprese definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361 e decreto del ministero dello sviluppo economico del 19 Aprile 2005 attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che sostengono l'onere finanziario degli investimenti. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'allegato I del TFUE.

Per accedere agli aiuti, almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale.

Le macellerie con attività commerciale diretta devono presentare domanda a valere sull'operazione 6.4.2

Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché gli interventi siano collocati nel territorio GAL.

40. Risorse finanziarie disponibili.

Le risorse disponibili per l'operazione 4.2.1 collegata al presente bando filiere ammontano ad € 60.000,00.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, queste saranno utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria (ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria).

La graduatoria sarà valida fino al 31/12/2020, successivamente decadrà.

I titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria "ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse", possono realizzare a proprio rischio gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal Gruppo di Azione Locale della effettiva finanziabilità del progetto ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del

GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate mediante la trasmissione su Sistema Piemonte di apposita Domanda di REVISIONE del progetto.

Il GAL sottoporrà ad istruttoria la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

41. Tipologia Interventi ammissibili e non ammissibili

Gli investimenti ammissibili devono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative, a rispondere a nuove opportunità di mercato, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità dei prodotti, alla tutela ambientale, all'aumento di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- investimenti per il risparmio idrico e per il trattamento delle acque reflue;
- investimenti per rendere più efficiente l'uso dell'energia (investimenti per il risparmio energetico) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e in coerenza con l'Accordo di partenariato;
- investimenti per l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e no food a fini di autoconsumo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014. In coerenza con l'Accordo di partenariato, è esclusa dal sostegno la produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata. Non sono ammissibili gli investimenti connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati da PMI che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato I del TFUE).

Al fine di raggiungere gli obiettivi precedentemente elencati, il richiedente potrà intervenire nell'ambito delle seguenti tipologie di intervento. Sono pertanto considerate spese ammissibili:

e) Investimenti di tipo edilizio

Investimenti di tipo edilizio (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali). Sono esclusi interventi relativi ad abitazioni.

Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili devono essere compatibili con quanto previsto dai manuali sul recupero dell'architettura e del paesaggio realizzati dal GAL con l'operazione 7.6.3 e devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi, ove congrui con le tipologie analizzate e su immobili soggetti a vincoli di tutela. Non sono ammissibili le spese di demolizione.

f) Ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli investimenti finalizzati all'ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di locali adibiti alla trasformazione ed alla vendita diretta di prodotti e, nel caso, della filiera in locali siti in fabbricati rurali interni all'azienda o al centro aziendale (limitatamente a fabbricati esistenti) esclusivamente se funzionali alla realizzazione delle attività connesse al progetto integrato di filiera ovvero al miglioramento della redditività aziendale. Le spese per tali interventi possono ammontare ad un massimo del 10% della spesa complessiva presentata in domanda.

g) Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, comprese quelle informatiche (hardware), per la trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali, compreso il costo di installazione (compresi quelli edili e impiantistici strettamente collegati) per macchinari e/o attrezzature fissi

h) Impianti, dispositivi, interventi che non modificano le strutture edilizie, specificatamente dedicati all'efficientamento energetico del ciclo produttivo aziendale come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Apparecchiature per il controllo del riscaldamento e/o condizionamento.
- b) Pompe di calore.
- c) Apparecchiature per recupero di cascami termici (sfruttamento della temperatura residua da impianti aziendali).

Non sono ammessi investimenti con un risparmio inferiore a 0,50 kWh per euro investito, in spese ammissibili.

Gli investimenti per l'efficientamento energetico **non possono superare il 10% della spesa ammissibile.**

i) Investimenti ammissibili per la tutela e il miglioramento dell'ambiente:

- Impianti di depurazione delle acque di scarico degli impianti di trasformazione.
- Impianti che prevedono l'abbattimento del carico inquinante attraverso la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti (fanghi, farine, ecc.).
- Sistemi di misura e di campionamento funzionali al monitoraggio quantitativo/qualitativo delle acque di scarico (sia in corpo idrico che in rete fognaria).

j) Investimenti ammissibili per il risparmio idrico:

- Impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo.
- Sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo di acqua, al fine di ridurne il prelievo dall'esterno.
- Sistemi di misura e di campionamento funzionali alla determinazione dei prelievi idrici e alla loro riduzione.

Gli investimenti devono apportare un risparmio idrico pari almeno al 10% del consumo idrico totale dell'impresa.

Gli investimenti per l'efficientamento energetico non possono superare il 10% della spesa ammissibile.

k) Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

- Nel caso di utilizzo di biomasse, sono ammissibili sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari. Non è ammissibile l'utilizzo di materie prime derivanti da colture dedicate.
- Gli investimenti per la produzione di energia sono consentiti solo se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MW per sito produttivo.
- Gli impianti finanziati per la produzione di energia non devono ricevere alcuna ulteriore forma di incentivo.
- Gli impianti fotovoltaici e solari termici sono ammessi unicamente se posizionati sulle coperture dei fabbricati.

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non potranno superare il 25% della spesa ammessa.

Gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50% (ai sensi dell'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014).

Gli investimenti connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati da imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato I del TFUE) non sono ammissibili.

l) Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, acquisizione e sviluppo di programmi informatici, diritti d'autore e marchi commerciali) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali nella misura massima del 9 %.

Non sono ammissibili i seguenti interventi:

- spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno (data dell'invio telematico). Le spese generali possono essere ammesse dalla data di pubblicazione del bando.
- spese notarili, spese per la costituzione di polizze fideiussorie, IVA, tasse e altre imposte;
- spese ed oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
- acquisto di terreni;
- acquisto di fabbricati
- l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- fabbricati destinati ad uso abitativo, compresi quelli destinati al personale di custodia;
- creazione e allestimento di spazi destinati alla vendita, sale degustazioni e aule didattiche;

- qualsiasi tipo di demolizione (ad eccezione delle aperture in breccia), rimozione o smontaggio di opere, manufatti, impianti esistenti;
- acquisto di automezzi
- arredi da ufficio;
- acquisto di qualsiasi genere di imballaggi, cassoni, contenitori, barrique, botti con una capacità inferiore a 10 hl, ecc. anche se ammortizzabili;
- investimenti immateriali diversi da quelli consentiti;
- indennità versate dai beneficiari a terzi per espropri, frutti pendenti ecc.;
- qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria, riparazione e materiale di consumo;
- acquisto ed installazione di impianti, macchinari ed attrezzature usati;
- noleggio di attrezzature e investimenti finanziati con leasing;
- investimenti finalizzati alla mera commercializzazione, realizzati da beneficiari che svolgono esclusivamente tale attività (acquisto, deposito e vendita dei prodotti);
- interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- investimenti destinati ad adeguamenti a normative vigenti, cogenti e i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti;
- spese per progetti di promozione e ricerca;
- investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia);
- investimenti destinati alla produzione di energia elettrica eccedente l'autoconsumo;
- investimenti connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati da imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato I del TFUE).

42. Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo

Gli investimenti dovranno essere realizzati in area GAL e dovranno essere coerenti con la strategia PSL

Gli investimenti proposti sono ammissibili solo nell'ambito di progetti di filiera (PIF) e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) L'accordo di filiera deve riguardare almeno due fasi della filiera stessa. Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso:
 - la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento su una specifica filiera produttiva;
 - la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
 - il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento
- 2) raggiungimento, da parte della singola domanda di contributo, di un punteggio minimo di 35 punti (prima della moltiplicazione per il coefficiente 0,40);
- 3) raggiungimento, da parte del progetto integrato di cui la singola domanda è parte, di un punteggio minimo di 50 punti (prima della moltiplicazione per il coefficiente 0,60);
- 4) condizioni di redditività economica dell'impresa richiedente
- 5) Rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
- 6) gli investimenti riguardanti la trasformazione di prodotti compresi nell'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca (come definiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune). Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'allegato I del TFUE, in tal caso saranno applicate le condizioni previste all'art. 44 del regolamento UE n. 702/2014, l'intensità dell'aiuto non potrà essere superiore al 10%, aumentata al 20% per le piccole e microimprese. Si ricorda che gli interventi per la trasformazione dei prodotti fuori allegato I del TFUE sono

soggetti a comunicazione ai sensi dell'art. 9, comma 1 del reg. UE 702/2014 (predisposta dalla Regione). Gli interventi possono essere ammessi a finanziamento solo dopo la comunicazione.

- 7) gli interventi non produttivi di recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di predominanza (non oltre 15% del costo totale dell'investimento) rispetto agli altri investimenti. Le opere edili strettamente connesse alla realizzazione di impianti, allestimenti, ecc non rientrano in questa limitazione.
- 8) Ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti ad un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 5 anni;
- 9) In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto;
- 10) Per gli impianti di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, sono ammissibili solo se l'energia prodotta è destinata ad esclusivo autoconsumo aziendale, con rispetto dei criteri minimi di efficienza energetica attenendosi alle indicazioni riportate nelle informazioni specifiche di misura.
- 11) Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili devono essere compatibili con quanto previsto dai manuali sul recupero dell'architettura e del paesaggio realizzati dal GAL e, ove congrui con le tipologie analizzate e su immobili soggetti a vincoli di tutela, devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi.

- 12) Le domande di aiuto devono rispettare i limiti di investimento previsti dal bando

43. Tipo di agevolazione prevista

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa per gli investimenti in area C, e pari al 50% della spesa ammessa per gli investimenti in area D.

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento.

Nel rispetto del regolamento UE 1407/2013 per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro, il massimale di contributo ammonta ad 200 000€

L'impresa richiedente deve pertanto compilare l' Allegato 5, essendo i contributi concessi con la presente misura soggetti a tale regolamento.

44. Limiti di investimento (min e max)

La spesa **massima ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto è pari a € 100.000,00.

La spesa **minima ammissibile a contributo**, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a € 20.000,00.

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.

Il non raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

Nel caso in cui il costo totale del progetto presentato e ammesso a contributo sia superiore al costo totale massimo, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo

totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso, coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata al momento del collaudo.

Il beneficiario deve realizzare gli interventi per una percentuale non inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno, fermo restando la presentazione di una variante; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando che non deve scendere al di sotto della spesa minima.

45. criteri selezione per la valutazione delle singole domande.

I criteri di selezione per la valutazione della domanda al fine dell'attribuzione del punteggio e compilazione della graduatoria sono i seguenti:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile	TOTALI
Caratteristiche e dell'impresa	PD1 - Localizzazioni e geografica e tipologia dell'immobiliare e su cui ricadono gli investimenti	In coerenza con le tipologie di prodotti sulla base dei quali si formalizzano i rapporti tra le imprese della filiera, vengono attribuiti i seguenti punteggi in base alla localizzazione dell'investimento; per l'attribuzione del punteggio, almeno l'80% dell'investimento ricade in: - Area D: 2 punti - Edificio rurale storico: 2 punti	4	31
	PD2 - Settore produttivo	Il punteggio viene attribuito in base alla strategicità delle produzioni agricole: - Lattiero-Casearia: 14 punti - Vitivinicola: 10 punti - Ortofrutticola: 7 punti - Carne/salumi, Miele, Altro: 3 punti	14	
	PD3 - Dimensione aziendale	Il criterio valuta la dimensione aziendale: - Piccola impresa: 0 punti - Micro impresa: 2 punti	2	
	PD4 - Possesso di certificazioni di prodotto/processo/ambientali/energetiche	Il criterio valuta il possesso di certificazioni da parte dell'impresa al momento della presentazione della domanda di sostegno: - SI: 1 punto - NO: 0 punti Sono valide le seguenti certificazioni: - UNI EN ISO 9001/14001/22000/22005/50001/10854 - EMAS / FSSC 22000 / EUREPGAP / GLOBALGAP / GSFS (ex BRC) - IFS / OHSAS 18001 / Agricoltura Biologica (Reg. CE 834/07 e s.m.i.) - TESCO nature choice / Biodiversity friend / ISO 14064	1	
	PD5 - Provenienza dei prodotti lavorati	Oltre a quanto definito nei contratti di filiera sottoscritti con le altre imprese del territorio, il criterio valuta positivamente l'utilizzo di materie prime (non oggetto dell'accordo) di provenienza interna all'area di competenza di Terre del Sesia (da dimostrare tramite bilancio 2019). - Meno del 25% delle materie prime lavorate: 0 punti - tra il 25 ed il 60% delle materie prime lavorate: 7 punti - Oltre al 60% delle materie prime lavorate: 10 punti	10	

Qualità e caratteristiche del progetto	PD6 - Completezza della proposta di investimento	<p>La proposta progettuale è valutata in base alla completezza descrittiva e contenutistica, ed alla qualità degli elaborati/documentazione di progetto. La completezza della proposta risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - insufficiente: non ammissibile - sufficiente: 0punti - medio: 1punti - elevato: 5 punti - notevole: 9 punti <p>La qualità tecnica della proposta risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - insufficiente: non ammissibile - sufficiente: 0punti - medio:1punti - elevato: 5 punti - notevole 9 punti 	18	
	PD7 - Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato	<p>Il criterio valuta come l'impresa contribuisca allo sviluppo della filiera a cui aderisce in base all'accordo commerciale sottoscritto (di fornitura/di distribuzione/di acquisto/...). Il criterio tiene conto anche della dimensione numerica ed economica del PIF. L'impresa contribuisce in modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - irrilevante: non ammissibile - sufficiente: 0 punti (l'impresa contribuisce allo sviluppo della filiera solo in piccola parte, favorendo solo minimamente l'implementazione del fatturato complessivo della filiera e offrendo metodi di trasformazione/commercializzazione tradizionali e per nulla innovativi) - medio: 10 punti (l'impresa contribuisce in parte allo sviluppo della filiera, favorendo mediamente o l'implementazione del fatturato complessivo della filiera ovvero offrendo metodi di trasformazione/commercializzazione parzialmente innovativi) - elevato: 18 punti (l'impresa contribuisce in parte allo sviluppo della filiera, sia favorendo l'implementazione del fatturato complessivo della filiera che offrendo metodi di trasformazione/commercializzazione innovativi) - notevole: 23 punti (l'impresa contribuisce notevolmente allo sviluppo della filiera sia favorendo in modo sostanziale l'implementazione del fatturato complessivo della filiera che offrendo metodi di trasformazione, commercializzazione assolutamente innovativi per il territorio GAL) 	23	
	PD8 - Innovazione	<p>L'intervento proposto deve rispondere all'esigenza di innovazione evidenziata dall'analisi dei fabbisogni locali</p> <p><u>INNOVAZIONE di PROCESSO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente: domanda non ammissibile - Sufficiente: 0punti - Elevato: 1 punti - Notevole: 2 punti <p><u>INNOVAZIONE SOCIALE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente: domanda non ammissibile - Sufficiente: 0punti - Elevato: 1 punti - Notevole: 2 punti <p><u>NUOVI PRODOTTI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli investimenti favoriscono la commercializzazione dei prodotti trasformati anche attraverso la produzione di prodotti nuovi e/o la diversificazione dei prodotti esistenti: 2 punti 	6	69

PD9 - Sostenibilità ambientale	<p>Il criterio valuta il miglioramento delle performance ambientali dell'impresa in conseguenza dell'investimento proposto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di sistemi di bio-edilizia: 0,5 punti - Consumo di suolo ridotto o nullo: 2 punti - Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici aziendali e/o per contenere i consumi nei cicli e nelle fasi di lavorazione (risparmio minimo per l'attribuzione del punteggio: 30% rispetto alla situazione per-investimento): 0,5 punti - Abbandono dell'utilizzo da parte dell'azienda di fonti energetiche non rinnovabili e passaggio alla biomassa (es.: sostituzione caldaia, ecc): 3 punti - Investimenti per l'autoproduzione di energia elettrica (fotovoltaico, idrico,...) e/o di acqua calda senza consumo di energia(solare termico, geotermia,...): 1 punti - Interventi che favoriscono il risparmio idrico: 1 punti - interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento (trattamento acque reflue, ridotte emissioni gas serra, ecc) oltre ai minimi di legge: 1 punti 	9
PD10 - Nuova occupazione	<p>Il punteggio viene attribuito nel caso in cui la relazione preveda un incremento dell'occupazione consequenziale ai nuovi investimenti. Il criterio deve essere verificabile al momento della domanda di pagamento di saldo.</p> <p>La relazione economica aziendale prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'assunzione con rapporto di lavoro dipendente, tempo parziale non inferiore al 50% e durata del contratto pari ad almeno 18 mesi (tre stagioni per i lavoratori stagionali):0,5 punti - L'assunzione con rapporto di lavoro dipendente, tempo parziale non inferiore al 75% e durata del contratto pari ad almeno 18 mesi (tre stagioni per i lavoratori stagionali): 1 punti - La persona assunta risponde alle caratteristiche definite dall'art. 4 della legge 381/1991: 1 punti 	2
PD11 - Rendimento economico	<p>Il criterio valuta la capacità dell'investimento di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa rispetto alla situazione ex-ante, calcolato con apposita relazione economica aziendale che ne determini i valori economici. Il calcolo della variazione nella rendita economica deve essere dettagliato e basarsi su dati verificabili al momento della valutazione della domanda di sostegno (schede tecniche dei macchinari che aumentano la produttività oraria, ecc).</p> <p>Il punteggio sarà assegnato in base al parametro aumento di produzione / riduzione costi aziendali :</p> <ul style="list-style-type: none"> - produzione +0% /+5%: 0 punti - costi azienda: -0% / - 5 %: 0 punti - produzione +5% /+10%: 1 punti - costi azienda: -5% / - 10 %: 1 punti - produzione +10% /+15%: 3 punti - costi azienda: -10% / -15 %: 3 punti - produzione superiore al +15% : 4punti - costi azienda inferiori di oltre il -15%: 4punti 	8
PD12 - Commerciali zzazione dei prodotti	<p>_Gli investimenti favoriscono una migliore razionalizzazione delle attività di distribuzione dei prodotti trasformati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente: 0 punti - Sufficiente: 1 punti - Elevato: 2 punti - Notevole: 3punti 	3
TOTALE		100
PUNTEGGIO MASSIMO		100
PUNTEGGIO MINIMO DI AMMISSIBILITA'		35

Per questa operazione è previsto un punteggio minimo fissato in punti 35, al di sotto del quale la domanda non sarà ammessa a finanziamento

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande che avranno raggiunto un maggiore punteggio nella sommatoria dei punteggi PD7. In caso di ulteriore parità, sarà premiata la domanda presentata prima.

MISURA	6	SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE DA PARTE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE <i>Interventi a favore dello sviluppo e dell'ammodernamento delle piccole e delle micro imprese extra-agricole operanti nell'ambito delle filiere delle Terre del Sesia</i>
SOTTOMISURA	6.4	
OPERAZIONE - DESCRIZIONE	6.4.2	

46. Finalità Dell'operazione

L'obiettivo dell'operazione è quello di sostenere le imprese non agricole che somministrano/trasformano/commercializzano prodotti agroalimentari, migliorandone la redditività e l'ecosostenibilità qualora esse si impegnino ad utilizzare e dare valore sul proprio mercato ai prodotti agroalimentari di origine valsesiana.

Da un lato si auspica di favorire la competitività e la salubrità dei prodotti di filiera, dall'altro di incrementarne la disponibilità sul mercato finale attraverso metodi innovativi di commercializzazione, attraverso una maggiore somministrazione nell'ambito turistico ed una maggiore disponibilità nelle piccole botteghe di valle. Si ritiene strategico sostenere lo sviluppo del settore turistico che può e deve rappresentare il principale mercato locale per i prodotti delle filiere delle Terre del Sesia.

Sarà perseguito l'obiettivo di rafforzare il legame tra territorio e prodotto (agroalimentare ed artigianale tipico), integrando il turismo enogastronomico con il turismo sportivo/outdoor ed il turismo culturale/naturalistico

Tutti gli interventi che saranno ammessi a finanziamento, dovranno perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- il miglioramento della competitività e delle prestazioni economiche dell'azienda, attraverso l'innovazione dei prodotti e dei processi.
- il miglioramento delle tecniche di trasformazione e commercializzazione,
- il miglioramento delle prestazioni energetiche aziendali, l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e la sicurezza sul lavoro
- il potenziamento dell'offerta turistica quale principale opportunità di sviluppo per il mercato locale dei prodotti della filiera.

47. Beneficiari

Il presente bando è riservato a Piccole e microimprese non agricole con sede operativa in area GAL. Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL.

Saranno sovvenzionabili gli investimenti ai sensi dell'art. 45 del Reg. 1305/2013 per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole in un'ottica integrata e multisettoriale tra cui:

- nell'ambito delle imprese turistiche, in connessione con le specificità locali, tra cui le attività di accoglienza, ospitalità e ricettività (alberghiera ed extra-alberghiera), la ristorazione;
- attività produttive connesse ai diversi comparti dell'economia rurale nell'ambito delle produzioni agroalimentari ed operanti nell'ambito di Produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE, dotati di punto vendita diretto;
- altre attività produttive operanti nella trasformazione/commercializzazione dei prodotti agroalimentari (artigianato e commercio), anche di tipo artigianale tipico e tradizionale ma sempre nell'ambito delle filiere agroalimentari, dotati di punto vendita diretto.

Gli investimenti possono essere realizzati anche da imprese che intendono avviare l'operatività aziendale (start-up), ancorché ne venga garantito il completo avvio operativo entro la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo.

A valere sulla presente misura, Terre del Sesia sostiene gli investimenti per lo sviluppo di microimprese con sede operativa in area GAL, che abbiano aderito ad un progetto di filiera locale e che concorrano allo sviluppo della filiera medesima

48. Risorse finanziarie disponibili.

Le risorse disponibili per l'operazione 6.4.2 collegata al presente bando filiere ammontano ad € 223.132,63.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, queste saranno utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria (ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria). La graduatoria sarà valida fino al 31/12/2020, successivamente decadrà.

I titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria "ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse", possono realizzare a proprio rischio gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal Gruppo di Azione Locale della effettiva finanziabilità del progetto ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate mediante la trasmissione su Sistema Piemonte di apposita Domanda di REVISIONE del progetto.

Il GAL sottoporrà ad istruttoria la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

49. Tipologia Interventi ammissibili e non ammissibili

Vengono finanziati i seguenti interventi

a) Investimenti di tipo edilizio

Investimenti di tipo edilizio (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali) destinati all'attività commerciale o produttiva. Sono esclusi interventi relativi ad abitazioni.

Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili devono essere compatibili con quanto previsto dai manuali sul recupero dell'architettura e del paesaggio realizzati dal GAL con l'operazione 7.6.3 e devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi, ove congrui con le tipologie analizzate e su immobili soggetti a vincoli di tutela.

Non sono ammissibili le spese di demolizione.

Le spese relative agli interventi edili di miglioramento/ampliamento/ristrutturazione sono ammissibili solo qualora abbiano ricadute positive su produttività e redditività aziendale, le spese considerate non direttamente connesse all'attività produttiva possono ammontare ad un massimo del 15% della spesa complessiva presentata in domanda (facciate, ecc).

b) Acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature nuove, comprese quelle informatiche (es. hardware), compreso il costo di installazione (compresi quelli edili e impiantistici strettamente collegati) per macchinari e/o attrezzature fissi.

c) Acquisto di arredi funzionali all'attività d'impresa.

d) Acquisto di veicoli stradali esclusivamente se funzionali alla realizzazione del progetto di filiera/rete e solo per quanto riguarda le imprese di trasformazione e distribuzione diretta dei prodotti (no ristorazione/somministrazione, ecc), nel rispetto delle specifiche seguenti:

- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);

- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
- e) Impianti, dispositivi, interventi che non modificano le strutture edilizie, specificatamente dedicati all'efficientamento energetico del ciclo produttivo aziendale come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- d) Apparecchiature per il controllo del riscaldamento e/o condizionamento.
 - e) Pompe di calore.
 - f) Apparecchiature per recupero di cascami termici (sfruttamento della temperatura residua da impianti aziendali).

Non sono ammessi investimenti con un risparmio inferiore a 0,50 kWh per euro investito, in spese ammissibili.

Gli investimenti per l'efficientamento energetico **non possono superare il 10% della spesa ammissibile.**

- f) Investimenti ammissibili per la tutela e il miglioramento dell'ambiente:
- Impianti di depurazione delle acque di scarico degli impianti di trasformazione.
 - Impianti che prevedono l'abbattimento del carico inquinante attraverso la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti (fanghi, farine, ecc.).
 - Sistemi di misura e di campionamento funzionali al monitoraggio quantitativo/qualitativo delle acque di scarico (sia in corpo idrico che in rete fognaria).
- g) Investimenti ammissibili per il risparmio idrico:
- Impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo.
 - Sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo di acqua, al fine di ridurne il prelievo dall'esterno.
 - Sistemi di misura e di campionamento funzionali alla determinazione dei prelievi idrici e alla loro riduzione.

Gli investimenti devono apportare un risparmio idrico pari almeno al 10% del consumo idrico totale dell'impresa.

Gli investimenti per l'efficientamento energetico **non possono superare il 10% della spesa ammissibile.**

- h) Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- Nel caso di utilizzo di biomasse, sono ammissibili sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari. Non è ammissibile l'utilizzo di materie prime derivanti da colture dedicate.
 - Gli investimenti per la produzione di energia sono consentiti solo se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MW per sito produttivo.
 - Gli impianti finanziati per la produzione di energia non devono ricevere alcuna ulteriore forma di incentivo.
 - Gli impianti fotovoltaici e solari termici sono ammessi unicamente se posizionati sulle coperture dei fabbricati.

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non potranno superare il 25% della spesa ammessa.

Gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50% (ai sensi dell'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014).

Gli investimenti connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati da imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato I del TFUE) non sono ammissibili.

- i) Investimenti delle imprese turistiche finalizzati al miglioramento ed all'implementazione dei servizi offerti ai turisti, anche non direttamente connessi al progetto di filiera. Le imprese turistico ricettive e della ristorazione possono chiedere il finanziamento anche per investimenti non strettamente connessi al progetto di filiera, fermo restando il rispetto dell'accordo di filiera sottoscritto, tra cui a titolo di esempio non esaustivo:
- Creazione di nuovi servizi o implementazione di servizi già esistenti quali centri benessere, spa, sale riunioni, sale di degustazione, servizio wifi, area per la manutenzione delle biciclette, ecc
 - Acquisto attrezzature per l'attività outdoor quali ad esempio biciclette, e-bike, ecc

- Interventi di allestimento/miglioramento delle aree destinate all'accoglienza dei clienti, alla ristorazione o al pernottamento solo se nel rispetto delle tradizioni culturali ed edilizie locali, preferibilmente attraverso l'utilizzo di materiali con ridotta impronta di carbonio
I servizi a favore dei turisti, ove possibile, dovranno essere pubblicamente accessibili (anche a pagamento), e non riservati esclusivamente ai propri clienti
- j) Acquisizione e sviluppo di programmi informatici funzionali all'attività dell'impresa (contabilità, ordinativi, prenotazioni, ecc)
- k) Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, acquisizione e sviluppo di programmi informatici, diritti d'autore e marchi commerciali, solo se connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali nella misura massima del 9 %.
- l) Spese per la realizzazione dei cartelli informativi di cui all'articolo 29 "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità"

Non sono ammissibili i seguenti interventi

- costi connessi a contratti di leasing;
- acquisto di attrezzature usate;
- costi di gestione, acquisto di terreni, investimenti riferiti all'abitazione del richiedente o famigliari,
- investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
- manutenzione ordinaria;
- materiali di consumo o beni non durevoli, contributi in natura;
- IVA e altre imposte e tasse (per i soggetti che possono recuperarle)
- Tutto quanto non definito tra le "spese ammissibili"

50. Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo

Gli investimenti dovranno essere realizzati in area GAL e dovranno essere coerenti con la strategia PSL

Gli investimenti proposti sono ammissibili solo nell'ambito di progetti di filiera (PIF) e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) L'accordo di filiera deve riguardare almeno due fasi della filiera stessa. Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso:
 - la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento su una specifica filiera produttiva;
 - la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
 - il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento
- 2) raggiungimento, da parte della singola domanda di contributo, di un punteggio minimo di 35 punti (prima della moltiplicazione per il coefficiente 0,40);
- 3) raggiungimento, da parte del progetto integrato di cui la singola domanda è parte, di un punteggio minimo di 50 punti (prima della moltiplicazione per il coefficiente 0,60);
- 4) condizioni di redditività economica dell'impresa richiedente
- 5) Rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
- 6) gli investimenti possono essere realizzati anche da imprese che intendono avviare l'operatività aziendale (start-up), ancorché ne venga garantito il completo avvio operativo entro la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo. Nel caso in cui l'impresa non dovesse risultare ancora operativa al momento della data di presentazione della domanda di pagamento di saldo, la medesima sarà considerata inammissibile ed il contributo sarà revocato anche qualora avesse terminato gli investimenti per cui le era stato concesso l'aiuto.
- 7) gli interventi non produttivi di recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di predominanza (non oltre 15% del costo totale dell'investimento) rispetto agli altri investimenti. Le opere

edili strettamente connesse alla realizzazione di impianti, allestimenti, ecc non rientrano in questa limitazione.

- 8) Ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti ad un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 5 anni;
- 9) In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto;
- 10) Per gli impianti di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, sono ammissibili solo se l'energia prodotta è destinata ad esclusivo autoconsumo aziendale, con rispetto dei criteri minimi di efficienza energetica attenendosi alle indicazioni riportate nelle informazioni specifiche di misura.
- 11) Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.
- 12) Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili devono essere compatibili con quanto previsto dai manuali sul recupero dell'architettura e del paesaggio realizzati dal GAL e, ove congrui con le tipologie analizzate e su immobili soggetti a vincoli di tutela, devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi
- 13) Le domande di aiuto devono rispettare i limiti di investimento previsti dal bando

51. Tipo di agevolazione prevista

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa per gli investimenti in area C, e pari al 50% della spesa ammessa per gli investimenti in area D.

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento.

Nel rispetto del regolamento UE 1407/2013 per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro, il massimale di contributo ammonta ad 200 000€

L'impresa richiedente deve pertanto compilare l'Allegato 5, essendo i contributi concessi con la presente misura soggetti a tale regolamento.

52. Limiti di investimento (min e max)

La spesa **massima ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto è pari a **€ 35.000,00**.

La spesa **minima ammissibile a contributo**, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a **€ 10.000,00**.

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.

Il non raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

Nel caso in cui il costo totale del progetto presentato e ammesso a contributo sia superiore al costo totale massimo, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso, coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata al momento del collaudo.

Il beneficiario deve realizzare gli interventi per una percentuale non inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno, fermo restando la presentazione di

una variante; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando che non deve scendere al di sotto della spesa minima.

53. Criteri selezione per la valutazione delle singole domande.

I criteri di selezione per la valutazione della domanda al fine dell'attribuzione del punteggio e compilazione della graduatoria sono i seguenti:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile	TOTALI
Caratteristiche del beneficiario	Pd1 - Età del richiedente	Il criterio risponde all'esigenza di favorire l'occupazione giovanile in area GAL e pertanto definisce i seguenti punteggi: - età del richiedente <25 anni: 2 punti - età del richiedente tra 25 e 40 anni: 1 punto - età del richiedente > 40 anni: 0 punti Per l'attribuzione del punteggio, fa riferimento l'età del titolare in caso di ditte individuali, l'età di almeno il 50% dei soci per le società di persone e l'età di almeno il 50% dei soci amministratori per le società di capitali	2	10
	PD2 - Periodo di costituzione dell'impresa	L'impresa è operativa: - da meno di 2anni: 2 punti - da più di 2 anni e meno di 10 anni: 1 punto - da più di 10 anni: 2 punti L'impresa è una start-up (ovvero un'impresa che deve ancora avviare l'operatività aziendale e che l'avvierà entro la presentazione di domanda di pagamento di saldo): 3 punti	3	
	PD3 - Tipologia della ditta richiedente	Il criterio valuta la strategicità delle imprese nei diversi settori delle filiere, nel rispetto dei fabbisogni locali: - turistico/ricettiva/ristorativa: 4 punti - di trasformazione dei prodotti della filiera: 3 punti - commercializzazione diretta dei prodotti della filiera: 5 punti - distribuzione dei prodotti della filiera: 5punti Per l'attribuzione dei punteggi si fa riferimento alla attività prevalente	5	
Localizzazione delle domande di aiuto	PD4 - Localizzazione in aree specifiche del territorio GAL	Il criterio valuta la strategicità delle imprese in funzione della localizzazione dell'investimento: <u>in aree in Rete Natura 2000</u> : 1 punto <u>in comuni a vocazione turistica prevalente</u> (<i>ALAGNA VALSESIA, CAMPERTOGNO, CARCOFORO, CERVATTO, FOBELLO, MOLLIA, PILA, PIODE, RASSA, RIMA SAN GIUSEPPE, RIMASCO, RIMELLA, RIVA VALDOBBIÀ, SCOPELLO, VARALLO</i>): - commercializzazione: 4 punti - trasformazione: 2 punti - distribuzione: 1 punto - turistico, ricettivo, alberghiero: 7 punti <u>in comuni con elevata desertificazione commerciale</u> (<i>BALMUCCIA, BOCA, BOCCIOLETO, CAVALLIRIO, CIVIASCO, CRAVAGLIANA, GUARDABOSONE, LOZZOLO, MAGGIORA, POSTUA, ROASIO, ROSSA, SABBIA, VOCCA</i>): - commercializzazione diretta: 7 punti - trasformazione: 5 punti - distribuzione: 4 punti - turismo, ricettivo, alberghiero: 4 punti <u>in altri Comuni</u> :	8	19

		<ul style="list-style-type: none"> - commercializzazione diretta: 4 punti - trasformazione: 6 punti - distribuzione: 5 punti - turismo, ricettivo, alberghiero: 3 punti 		
	PD5 - Localizzazione in area D	<p>Il criterio valuta la strategicità delle nuove imprese in funzione della localizzazione dell'investimento:</p> <p><u>piccoli comuni con meno di 1500 abitanti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - turistico/ricettiva/ristorativa: 11 punti - trasformazione dei prodotti di filiera: 7 punti - commercializzazione diretta dei prodotti della filiera: 10 punti <p><u>comuni con più di 1500 abitanti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - turistico/ricettiva/ristorativa: 10punti - trasformazione dei prodotti di filiera: 7punti - commercializzazione diretta dei prodotti della filiera: 11 punti 	11	
	PD6 - Localizzazione in area C2	<p>Il criterio valuta la strategicità delle nuove imprese in funzione della localizzazione dell'investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - turistico/ricettiva/ristorativa: 8 punti - trasformazione dei prodotti di filiera: 4 punti - commercializzazione dei prodotti della filiera: 11 punti 		
Qualità e caratteristiche del piano di investimenti	PD7 - Completezza della proposta di investimento	<p>La proposta progettuale è valutata in base alla completezza descrittiva e contenutistica, ed alla qualità degli elaborati/documentazione di progetto. La completezza della proposta risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - insufficiente: non ammissibile - sufficiente: 0 punti - elevato: 2punti - notevole: 5punti <p>La qualità tecnica della proposta risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - insufficiente: non ammissibile - sufficiente: 0 punti - elevato: 2punti - notevole: 5punti 	10	
	PD8 - Innovazione del progetto	<p>Il criterio valuta come il progetto risponde in modo innovativo ai fabbisogni evidenziati nell'analisi del territorio GAL e come le pratiche proposte propongano nuove modalità di decisione e di azione coerenti con la strategia.</p> <p><u>Innovazione di processo:</u> fabbisogno alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - insufficiente: non ammissibile - sufficiente: 0 punti - elevato: 1punti - notevole:2punti <p><u>Innovazione sociale:</u> fabbisogno alto</p> <ul style="list-style-type: none"> - insufficiente: non ammissibile - sufficiente: 0 punti - elevato: 1punti - notevole: 2punti 	4	71

<p>PD9 - Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato</p>	<p>Gli accordi contrattuali sottoscritti dall'impresa equivalgono ad un valore economico che, rapportato al valore economico di tutti i prodotti agricoli commercializzati nell'ambito dell'accordo di filiera, corrisponde alla seguente percentuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra lo 0% ed il 5 %: 2 punti - tra il 5% e l'8%: 4 punti - tra l' 8% e il 12%: 6 punti - tra il 12% e il 15%: 8 punti - oltre al 15%: 10 punti <p>L'impresa ha sottoscritto accordi commerciali con più di una impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 punto per ogni impresa con cui è stato sottoscritto un accordo contrattuale 	<p>16</p>
<p>PD10 - Differenziazione dell'offerta di prodotti/servizi</p>	<p>L'investimento dell'impresa è finalizzato alla produzione di prodotti nuovi, non presenti (o scarsamente presenti) in area GAL ma che ben rispondono alle richieste di mercato in modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente: 0 punti - Sufficiente: 0,5 punti - Elevato: 1punti - Notevole: 2 punti <p>L'impresa prevede l'attivazione di servizi nuovi, non presenti (o scarsamente presenti) in area GAL ma che rispondono ai fabbisogni della filiera in modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente: 0 punti - Sufficiente: 0,5 punti - Elevato: 1punti - Notevole:2 punti 	<p>4</p>
<p>PD11 - Complementarietà con altre iniziative sovralocali del GAL e/o degli enti territoriali</p>	<p>L'intervento è complementare ad altre progettualità e iniziative afferenti alla L.R. 4/00, a progetti di carattere transfrontaliero o transazionale in modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente: 0 punti - Sufficiente: 1 punti - Elevato: 2punti - Notevole: 3punti 	<p>3</p>
<p>PD12 - Ricadute in ambito turistico</p>	<p>L'investimento dell'impresa migliora l'offerta fruitiva dei circuiti organizzati, migliorando e potenziando l'offerta turistica in modo dimostrabile (es. accordo con musei, imprese di servizi turistici per inserire attimi di degustazione lungo circuiti/itinerari locali, vendita prodotti tipici, ecc...):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sì, lungo itinerario/circuito locale: 0,5 punti - sì, lungo itinerari sovralocali e/o finanziati dalla misura 7.5.1: 1 punti - sì, con accordi commerciali con musei-imprese di servizi turistici, ecc: 1,5 punti - L'impresa offre nuovi servizi/prodotti che migliorano e potenzino l'offerta turistica in modo dimostrabile (es. nuovo punto vendita con degustazione prodotti tipici, affitto attrezzature, ...): 2 punti - l'impresa offre nuovi servizi specifici per l'attività cicloturistica: 2 punti - l'impresa offre nuovi servizi specifici per l'attività outdoor estiva: 1 punto 	<p>10</p>

	- l'impresa offre nuovi servizi specifici famiglie e bambini: 3 punti	
PD13 - Creazione di nuova occupazione	La relazione economica aziendale prevede un incremento dell'occupazione attraverso: - L'assunzione con rapporto di lavoro dipendente, tempo parziale non inferiore al 50% e durata del contratto pari ad almeno 18 mesi (tre stagioni per i lavoratori stagionali): 0,5 punti - L'assunzione con rapporto di lavoro dipendente, tempo parziale non inferiore al 75% e durata del contratto pari ad almeno 18 mesi (tre stagioni per i lavoratori stagionali): 1 punto - L'assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell'art. 4 della legge 381/1991,...): punti a)/b) + 1punti	2
PD14 - Periodo di esercizio attività	L'unità operativa oggetto dell'intervento sarà aperta, nei 5 anni successivi: - non meno di 280 gg / anno: 7 punti - tra 160 e 280 gg/anno: 2 punti - meno di 160 gg/anno: 0 punti	7
PD15 - Performance ambientale	Il criterio valuta la performance ambientale del progetto, ed in particolare dà valore agli interventi che A) favoriscono un metodo di trasporto sostenibile e/o a ridotta emissione di CO2 B) favoriscono metodi di lavoro con ridotto consumo energetico C) prevedono l'attivazione di percorsi di certificazione ambientale D) favoriscono l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per la produzione di calore (biomassa di provenienza della filiera locale) L'intervento proposto risponde ai parametri suesposti in modo: - insufficiente: 0 punti - sufficiente (almeno 2 parametri): 1 punto - medio (almeno 3 parametri): 3 punti - elevato (4 parametri parzialmente): 5 punti Gli investimenti proposti, inoltre, adottano soluzioni finalizzate appositamente a: - non consumare suolo: 1 punto	6
PD16 - Tipologia degli investimenti	Gli investimenti previsti sono costituiti da (si valuta la spesa prevalente): A) macchinari/attrezzature finalizzati all'aumento della produzione e/o al miglioramento delle qualità dei prodotti per una percentuale dell'investimento totale che varia tra: - 0 / 25%: 0 punti - 26% / 50%: 1 punto - oltre al 50%: 3 punti B) automezzi per la distribuzione/trasporto dei prodotti della filiera con un ridotto consumo di carburanti per una percentuale dell'investimento totale che varia tra: - 0 / 25%: 0 punti - 26% / 50%: 1 punto - oltre al 50%: 3 punti C) interventi per la realizzazione di nuovi servizi turistici/commerciali per una percentuale dell'investimento totale che varia tra: - 0 / 25%: 0 punti	3

		- 26% / 50%: 1 punti - oltre al 50%: 3 punti		
		Rientrano nell'ambito dei "nuovi servizi" gli investimenti delle start-up		
	PD17 - Rendimento economico	Il criterio valuta la capacità dell'investimento di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa rispetto alla situazione ex-ante, calcolato con apposita relazione economica aziendale che ne determini i valori economici. Il calcolo della variazione nella rendita economica deve essere dettagliato e basarsi su dati verificabili al momento della valutazione della domanda di sostegno (schede tecniche dei macchinari che aumentano la produttività oraria, ecc). Il punteggio sarà assegnato in base al parametro aumento di produzione / riduzione costi aziendali : - produzione +0% /+5%: 0 punti - costi azienda: -0% / - 5 %: 0 punti - produzione +5% /+10%: 1punti - costi azienda: -5% / - 10 %: 1punti - produzione +10% /+15%: 2 punti - costi azienda: -10% / -15 %: 2 punti - produzione >15% : 3 punti - costi azienda: < -15%: 3punti	6	
			TOTALE	100
			PUNTEGGIO MASSIMO	100
			PUNTEGGIO MINIMO DI AMMISSIBILITA'	35

Per questa operazione è previsto un punteggio minimo fissato in punti 35, al di sotto del quale la domanda non sarà ammessa a finanziamento

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande che avranno raggiunto un maggiore punteggio nella sommatoria dei punteggi PD9. In caso di parità, sarà premiata la domanda presentata prima.

54. Normativa di riferimento

Le Normative di riferimento possono essere ricavate da:

- Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (UE) n. 1307/2013 (agricoltore in attività);
- Reg. (UE) n. 1308/2013;
- Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (art. 2 commi 3 e 4);
- Regolamento (UE) 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, per i limiti dimensionali delle PMI;
- Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005 (Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese);
- Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- D.M. MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"
- D.M. MIPAAF n. 2490 del 25/01/2017 che detta la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;
- D. Lgs. 50/2016 Codice degli appalti e delle concessioni;
- D.Lgs 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2017, n. 32-4953 PSR 2014-2020 - misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017;
- L.R. n. 19/2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e s.m.i. ;
- L.R. 56/1977 "Tutela ed uso del suolo";

- L.R. 45/1989 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici” e s.m.i.
- L.R. 4/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” e s.m.i.
- L.R. 1/2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale”
- Regolamento Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R recante: “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R”
- Trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/trasformazione-bosco-altra-destinazione-duso>
- L.R. 95/1995 Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese
- L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 “Rete rurale nazionale 2014-2020” – Mipaaf.
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 della Commissione Europea e recepito con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396, e ss.mm.ii.;
- PSL (Programma di sviluppo locale) 2014-2020 del GAL Terre del Sesia “COLTIVIAMO IL FUTURO - TRA COLLINA E MONTAGNA, LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE TERRE DEL SESIA”, approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 2987 del 27 ottobre 2016 (Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica - Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera) e ss.mm.ii.;
- MANUALE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E DEL PAESAGGIO del Gal Terre del Sesia, disponibile sul sito del Gal
- MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E SANZIONI - Misure non SIGC - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, redatto da ARPEA Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico, vigente alla data di pubblicazione del Bando;
- LINEE GUIDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ERRORI PALESI redatte da ARPEA, vigenti alla data di pubblicazione del Bando;
- Normativa/regolamentazione vigente di livello nazionale, regionale, locale inerente gli interventi oggetto di domanda di contributo al GAL, in quanto applicabili anche ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni prescritte; in particolare:
 - Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento;
 - Regolamento edilizio del Comune di riferimento;
 - Normative specifiche connesse all’approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione per il Paesaggio operante nell’area di riferimento.
 - Altre normative specifiche applicabili alla tipologia e alle caratteristiche dell’intervento oggetto di contributo
 - Prezzario Regionale, in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuto.